

Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE QUARTA n. 19 del 07-05-2025

Supplemento n. 107

mercoledì, 07 maggio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	10
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	11
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 23 aprile 2025, n. 8373 - certificato il 24 aprile 2025 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. Procedimento-Pratica SiDIT n. 2582/2025- 2241/2024; Codice locale n. 2241/2024 - Variazione di titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Reggello, località Casa le Buche.	
.	11
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 23 aprile 2025, n. 8395 - certificato il 24 aprile 2025 Pratica SIDIT n.342/2022, proc. SIDIT n. 2115/2025. - GCVI- ACQUE - T.U. n. 1775 del 01/12/1933. Voltura di concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee, per cambio deno- minazione sociale a seguito di fusione per incorporazione, nel Comune di San Vincenzo (LI), ai sensi del c. 4 dell'art. 74 del d.p.g.r.t. n. 61/R/2016. Richiedente: HU OPENAIR srl con Socio Unico.	
.	15
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 23 aprile 2025, n. 8406 - certificato il 24 aprile 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso degli Scalacci (AV6918), in loc. Rosina del Comune di Chitignano per l'esecuzione di scavo per posa nuova linea BT interrata. Pratica SiDIT 299/2025.	
.	19
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 24 aprile 2025, n. 8444 - certificato il 28 aprile 2025 Pratica Sidit n. 3079/2023 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche superficiali dal fiume Ombrone ad uso agricolo, in località Pian di Rocca nel comune di Murlo (SI).	
.	25

DECRETO 24 aprile 2025, n. 8447 - certificato il 28 aprile 2025 Pratica SIDIT 101610/2020 Proc. 921/2023 - R.D. 11.12.1933 n. 1775 - Regolamento n. 61/R/2016. Rinnovo di Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo sito in loc. Bottegone, nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.	30
--	----

DECRETO 24 aprile 2025, n. 8448 - certificato il 28 aprile 2025 Pratica SiDIT n. 5425/2019 (Proc. n. 9807/2024) - Rinnovo nella concessione demaniale, già rilasciata con determinazione dirigenziale della Provincia di Grosseto n. 4005 del 17/12/2014, per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) nel fosso dei Molini (TS78472), situato in località Porto Ercole - Pinna- colo nel comune di Monte Argentario (GR).	35
--	----

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
Superiore

DECRETO 24 aprile 2025, n. 8458 - certificato il 28 aprile 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Cerra (AV1138), in loc. Casalino del Comune di Pratovecchio Stia (AR) per sostituzione sostegni linea aerea esistente BT. Pratica SiDIT 356/2025.	44
---	----

DECRETO 24 aprile 2025, n. 8476 - certificato il 28 aprile 2025 RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Orme, in loc. Ponzano nel Comune di Empoli per l'esecuzione di scarico acque reflue. Pratica SiDIT 681/2025.	50
--	----

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
Inferiore

DECRETO 24 aprile 2025, n. 8480 - certificato il 28 aprile 2025 L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 297/2025. Procedimento di rilascio di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per la realizza- zione di un intervento di riduzione del rischio idraulico e messa in sicurezza dell'abitato della frazione di "Santa Lucia", nel Co- mune di Pontedera (PI) tramite la realizzazione di un by pass (diversivo) del fosso "Rotina". Richiedente: Comune di Ponte- dera.	57
---	----

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
Superiore

DECRETO 24 aprile 2025, n. 8482 - certificato il 28 aprile 2025 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Approvazione della variante sostanziale alla richiesta di concessione preferenziale di derivazione di ac- que sotterranee pubbliche nel Comune di Sansepolcro (AR), Via Senese Aretina, per uso produzione di beni e servizi. Approva- zione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica Si- DIT n. 11663/2024-3446/2020 (Codice locale n. CSP1994_04747).	67
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 24 aprile 2025, n. 8491 - certificato il 28 aprile 2025 R.D. n. 523/1904 - L.R. n. 80/2015 - D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica Sidit n. 196014/2020, proc. n. 2176/2025. Concessio- ne di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per lavori di sostituzione di condotta idrica lungo Via Ceï, in attraversamento del corso d'acqua BV8223, nel Comune di Cascina (PI). Richiedente: Acque S.p.A.	71
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 24 aprile 2025, n. 8492 - certificato il 28 aprile 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV30588, in loc. Manciano del Comune di Castiglion Fiorentino per l'esecuzione di un attraversamento con linea elettrica a B.T. su struttura esistente. Pratica SiDIT 1086/2025.	82
DECRETO 24 aprile 2025, n. 8500 - certificato il 28 aprile 2025 RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Vs. Prat. n. 60579618 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua de- nominato Rio di Sammontana, in Via del Lavoro nel Comune di Montelupo Fiorentino per realizzazione e messa in esercizio di nuovo elettrodotto interrato a BT per nuovo allacciamento, in attraversamento sub-alveo. Pratica SiDIT 1051/2025.	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 24 aprile 2025, n. 8502 - certificato il 28 aprile 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Conces- sione per posa di nuova linea in fibra ottica con attraversamenti in subalveo, in soletta e staffati su ponte su vari corsi d'acqua, nel Comune di Buggiano (PT). Pratica 5054B (SIDIT - Prati- ca: 7975/2024; Procedimento: 2950/2025).	94

DECRETO 24 aprile 2025, n. 8511 - certificato il 28 aprile 2025 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Spazzavento, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione e contestuale revoca del DD 17088/2021. Richiedente: Danio S.r.l. - Pratica n. 3469/2021 - Procedimento SIDIT n. 2180/2022 - Codice locale n. 34636.	104
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 24 aprile 2025, n. 8518 - certificato il 28 aprile 2025 RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Vs. Prat. n. 60577722 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua BV4825, Rio D'Ansano nel Comune di Vinci per costruzione ed esercizio di elettrodotto in cavo sotterraneo BT (230-400 V) tramite scavo NO DIG con contestuale posa di tre armadi stradali, da realizzarsi in Via Pietramarina, nel Comune di Vinci (FI). Pratica SiDIT 956/2025.	110
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 28 aprile 2025, n. 8532 - certificato il 28 aprile 2025 R.D. 523/1904 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4782 - SIDIT 6498/2024 - PROC. 8763/2024. Concessione idraulica per la posa in opera di nuovo elettrodotto MT in attraversamento staffato a manufatto esistente dei corsi d'acqua denominati Rio di Nozzano (TN 39208) e Fosso delle Cavine (TN 39213) in Loc. Cateratte Nozzano nel Comune di Lucca (LU).	116
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 28 aprile 2025, n. 8561 - certificato il 29 aprile 2025 R.D.523/1904 - L.R. 80/2015 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4765/R - SIDIT 83209/2020 - PROC. 34/2025. Rinnovo concessione idraulica, di cui al Decreto Dirigenziale n. 27356 del 11/12/2024 per l'uso di area del Demanio idrico con copertura non riportata nel Reticolo Idrografico e fusione con la Concessione Idraulica di cui al Decreto Dirigenziale n. 28315 del 23/12/2024 relativa alla Pratica idraulica n. 4914 - SIDIT 83209/2020 - Proc 10562/2024 relativa alla realizzazione di scarico di acque reflue domestiche da effettuarsi al di sotto della copertura di cui sopra, il tutto posto in Fraz. San Martino a Ulmiano nel Comune di San Giuliano Terme (PI).	124
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 28 aprile 2025, n. 8565 - certificato il 29 aprile 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio del Buio (2) (AV5966), in loc. San Martino in Tremoleto del Comune di Poppi (AR) per l'esecuzione di scavo per posa nuova linea interrata BT e attraversamento aereo BT. Pratica SiDIT 8208/2024.	129

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 28 aprile 2025, n. 8574 - certificato il 29 aprile 2025

Pratica SiDIT n. 6840/2024 (Proc. n. 9339/2024) - Concessione demaniale per un attraversamento con condotta idrica in subalveo (tip. 11) del fosso di Valle Felciosa (TS74560), in località Le Croste nel comune di Manciano (GR). Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.

..... 135

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 28 aprile 2025, n. 8583 - certificato il 29 aprile 2025

R.D. 523/1904 SIDIT n. 2021/2024 - Autorizzazione idraulica per lavori di demolizione e ripristino dei luoghi e contestuale concessione temporanea per utilizzo del demanio idrico con manufatto preesistente di scarico di acque piovane nel Fosso Maestro di Dogaia (BV6155), nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI). Richiedente: Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno S.p.A..

..... 146

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 28 aprile 2025, n. 8591 - certificato il 29 aprile 2025

R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 491/2025-422622/2020; Codice locale n. 3619. Variante sostanziale di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Rignano sull'Arno, Località Pagnana.

..... 156

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 28 aprile 2025, n. 8608 - certificato il 29 aprile 2025

R.D. n. 523/1904 - L. n. 37/1994 - L.R. n. 41/2018 - Pratica idraulica n. 5076 - SIDIT 1441/2025 - PROC. 2842/2025. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località nel Comune di Coreglia Antelminelli (LU).

..... 160

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 28 aprile 2025, n. 8611 - certificato il 29 aprile 2025

R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Cavriglia (AR), Località Erboli. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 11080/2024-7994/2024 (Codice locale n. ACS2024_00032).

..... 170

DECRETO 28 aprile 2025, n. 8613 - certificato il 29 aprile 2025 R.D. 1775/1933 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Concessione di derivazione di acqua pub- blica tramite un pozzo ubicato nel Comune di Cavriglia (AR), Località La Casellina. Approvazione del disciplinare di conces- sione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 1924/2025-11415/2020 (Codice locale n. CSA2025_00009).	174
--	-----

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 29 aprile 2025, n. 8633 - certificato il 29 aprile 2025 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), uso civile, Pratica Codice locale: VER1123 - D12730 Sidit n. 192983/2020.	178
--	-----

DECRETO 29 aprile 2025, n. 8638 - certificato il 29 aprile 2025 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), uso civile, Pratica Codice locale: VER1236 - D12729 Sidit n. 192547/2020.	183
--	-----

DECRETO 28 aprile 2025, n. 8657 - certificato il 29 aprile 2025 R.D. 523/1904 - L.R.41/2018 - Pratica idraulica n. 3433 - SIDIT 922/2025 - PROC. 1697/2025. Concessione ed Auto- rizzazione idraulica per lavori di demolizione e ricostruzione di un ponte sul corso d'acqua denominato Torrente Turrite (TN24428) nel Comune di Galliciano (LU).	188
---	-----

DECRETO 29 aprile 2025, n. 8658 - certificato il 30 aprile 2025 R.D. n. 1775/1933 conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Co- mune di Pietrasanta (LU), uso civile, Pratica Sidit n. 51/2025.	196
---	-----

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
Superiore

DECRETO 29 aprile 2025, n. 8662 - certificato il 30 aprile 2025 R.D. 1775/1933 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Concessione di derivazione di acqua pub- blica tramite un pozzo ubicato nel Comune di Pratovecchio Stia (AR), Località Podere Machiusa. Approvazione del disciplin- are di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 175/2025- 98/2025 (Codice locale n. ACS2025_00003).	201
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 29 aprile 2025, n. 8664 - certificato il 30 aprile 2025 R.D. 523/1904, L.37/1994, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pra- tica idraulica n. 5006, SIDIT n.193/2025. Concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, che verrà occupata da uno scarico well-point con recapito finale nel corpo idrico privo di denominazione identificato con il co- dice TN32144, nel Comune di Forte dei Marmi (LU).	205
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 29 aprile 2025, n. 8666 - certificato il 30 aprile 2025 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 7310/2024- 5265/2024. Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, Località IL FOSSATO.	213
DECRETO 29 aprile 2025, n. 8689 - certificato il 30 aprile 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Fornace della Spina (AV9975), in loc. Certignano del Comune di Castelfranco Piandiscò e Piantravigne in Comune di Terra- nuova Bracciolini per l'esecuzione di nuova condotta idrica in attraversamento. Pratica SiDIT 1018/2025.	218
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 29 aprile 2025, n. 8700 - certificato il 30 aprile 2025 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - D.P.G.R. n. 60/R/2016 - Pra- tica Sidit n. 7741/2024 proced. 1937/2025 - Procedimento di subentro ex art 36 del regolamento 60/R/2016 nella titolarità della concessione con contestuale autorizzazione, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 3049 del 17.02.2025, per la realizzazio- ne di elettrodotto interrato che occupa il demanio idrico con n. 2 attraversamenti in subalveo dei corsi d'acqua Fossa Nuova (5) BV10734 e BV10458-tratto tombato, per la connessione di impianto fotovoltaico alla rete elettrica, nel Comune di Ponsac- co (PI). Richiedente: E-Distribuzione s.p.a.	225

DECRETO 24 aprile 2025, n. 8720 - certificato il 30 aprile 2025 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - D.P.G.R. n. 60/R/2016 - Pratica Sidit n. 684/2023 - Procedimento di subentro ex art 36 del Regolamento 60/R/2016 nella titolarità della concessione, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 9443 del 10.06.2019, per l'utilizzo di area del demanio idrico corrispondente a porzione del soprassuolo dell'ex alveo del Rio Delle Prata, nel Comune di Pontedera (PI). Richiedente: Effeci Costruzioni srl.	236
DECRETO 29 aprile 2025, n. 8729 - certificato il 30 aprile 2025 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 84864/2020. Procedimento 1958/2025. Procedimento di rinnovo della concessione ex art. 25 del D.P.G.R.60/R/2016 s.m.i. per l'utilizzo ad uso residenziale di una passerella pedonale sul ramo dismesso del Fosso Serezza (2) nel Comune di Vicopisano (PI). Richiedente Montecalvoli società cooperativa.	244
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 30 aprile 2025, n. 8753 - certificato il 30 aprile 2025 T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Pratica SIDIT n. 3306/2022 Proc. 4767/2022. Concessione di derivazione di acqua da un pozzo in loc. Arnaione, frazione di Sticciano Scalo, nel Comune di Roccastrada (GR) per uso agricolo.	251

SEZIONE I



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8373 - Data adozione: 23/04/2025

Oggetto: r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. Procedimento-Pratica SiDIT n. 2582/2025-2241/2024; Codice locale n. 2241/2024 - Variazione di titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Reggello, località Casa le Buche.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009727

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

RICHIAMATA la concessione di derivazione di acque pubbliche Codice locale n. 2241/2024, rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 23358 del 21/10/2024;

• VISTA l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 02/04/2025 al numero 0221069 e successive integrazioni con cui il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), chiede la voltura a proprio favore della concessione di derivazione di acque pubbliche Codice locale n. 2241/2024, tramite un pozzo denominato “Casa Vecchia”, nel Comune di Reggello, località Casa le Buche, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 67, particella n. 83, ad uso civile, alle condizioni stabilite nel disciplinare sottoscritto il 16/10/2024, per un volume di prelievo pari a 720 mc/anno, corrispondenti ad una P.M.A. di 0,02 l/s;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha:

- corrisposto il deposito cauzionale di € 259,26 il 18/4/2025, i canoni pregressi, le spese di istruttoria e il bollo, come da attestazioni agli atti dell'Ufficio;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO CHE che a seguito dell'esperita istruttoria non sono state ravvisate condizioni ostative all'accoglimento della istanza di variazione di titolarità dell'intestatario della concessione di derivazione di acque pubbliche richiesta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche Codice locale n. 2241/2024, tramite un pozzo individuato nel Comune di Reggello,

località Casa le Buche, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 67, particella n. 83, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), per un volume di prelievo pari a 720 mc/anno, corrispondenti ad una P.M.A. di 0,02 l/s;

2. di dare atto che il richiedente subentra in ogni obbligo e responsabilità stabiliti dal Decreto di concessione n 23358 del 21/10/2024 e dal disciplinare sottoscritto il 16/10/2024 quale parte integrante ed accettato dal subentrante, come da dichiarazione del 17/04/2025;

3. di confermare la scadenza della concessione al 9/10/2044;

4. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente ed al Comune di Reggello;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A dati richiedente
d8208ff599cd84231e9bf649c2fb2f83242cb38cb492e3d0e85e27ea18a75796



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8395 - Data adozione: 23/04/2025

Oggetto: Pratica SIDIT n.342/2022, proc. SIDIT n. 2115/2025. - GCVI-ACQUE - T.U. n. 1775 del 01/12/1933. Voltura di concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee, per cambio denominazione sociale a seguito di fusione per incorporazione, nel Comune di San Vincenzo (LI), ai sensi del c. 4 dell'art. 74 del d.p.g.r.t. n. 61/R/2016. Richiedente: HU OPENAIR srl con Socio Unico.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009389

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241 (Nuove norme del procedimento amministrativo) e smi;

Visto il regio decreto del 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e smi;

Vista la l.r. del 03/03/2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56);

Vista la l.r. del 28/12/2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la d.g.r.t. del 23/02/2016, n. 122, per il subentro nei procedimenti, ai sensi dell'art. 11 bis comma 2 della l.r. 22/2015, in materia di difesa del suolo;

Visto il d.p.g.r.t. del 21/04/2015, n. 51/R/2015 (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni);

Visto il d.p.g.r.t. del 16/08/2016, n. 61/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), così come modificato dalla d.g.r.t. n. 830 del 31/07/2017; ed in particolare l'art. 74 che disciplina il trasferimento di utenza;

VISTA:

- l'istanza di voltura della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, di cui al decreto dirigenziale n. 6680 del 11/04/2022, acquisita tramite applicativo SiDIT-Front End, al prot. reg.le n. 87512 del 06/02/2025, presentata dalla società HU OPENAIR S.r.l., CF: 02098970482, con sede legale in Via Generale Dalla Chiesa, 13, Firenze, per cambio denominazione sociale a seguito di fusione per incorporazione, così come da visura acquisita in atti: Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 588574554 estratto dal Registro Imprese in data 17/01/2025;

- la documentazione integrativa alla suddetta istanza, acquisita tramite applicativo SiDIT-Front End in atti reg.li n. prot. 0221164 del 02/04/2025, in riscontro alla richiesta del Settore in atti prot. n. 0195294 del 24/03/2025;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 6680 del 11/04/2022 e allegato disciplinare n. Li-014/2022, contenente obblighi e condizioni del rapporto concessorio, intestato alla società Elite Livorno Gestioni S.r.l., C.F. 05813780482, con sede legale in via Norcenni 4 Figline ed Incisa Valdarno (FI), con il quale la Regione Toscana ha rilasciato la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, per uso potabile, con scadenza il 11/04/2027, attuata tramite 6 (sei) pozzi, ubicati nel territorio del Comune di San Vincenzo, loc. Pineta Torrenuova, individuati al NTC di detto Comune al foglio 24 part.lla: n. 31 (pozzi: 16281 e P1) n. 233 (pozzi 19867, P2, P3 e P4), per un volume

totale di 82.000 (ottantaduemila) m³/anno e portata media di concessione su cui calcolare il canone pari a 2,60 (duevirgolasessanta) l/s;

PRESO ATTO che, come da attestazioni agli atti del Settore, il richiedente ha corrisposto i seguenti pagamenti:

- in data 06/02/2025, con identificativo:01230860503538, marca da bollo di € 16,00 annullata per la presentazione dell'istanza;
- in data 05/02/2025, pagamento oneri istruttori di € 75,00, con bonifico su IBAN IT8900760102800001031575820;
- in data 27/03/2025, con bonifico su IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018, congruaglio canone 2024, per un ammontare di € 541,15;
- in data 01/04/2025, con identificativo:01230327306653, marca da bollo di € 16,00 annullata per l'emissione del presente atto;

DATO ATTO che, i canoni pregressi sono stati corrisposti e che per gli anni successivi al 2024 i canoni saranno richiesti al subentrante con le modalità previste dalla Regione Toscana;

PRESO ATTO che, come da attestazioni agli atti del Settore, il legale rappresentante della società richiedente ha reso dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159;

DATO ATTO CHE, ai sensi del c. 4 dell'art. 74 del regolamento, non si è proceduto alla richiesta di deposito e svincolo della cauzione già versata, che resta nella disponibilità della Regione a garanzia del pagamento annuale del canone, secondo quanto stabilito dall'art. 60 del dpgrt 61/R/2016;

CONSIDERATO che, a seguito dell'esperita istruttoria non sono stati ravvisati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di voltura del richiedente subentrante;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in ordine alla suddetta istanza a volturare a carico della società subentrante la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee sopra richiamata e di confermare a suo carico, gli obblighi, condizioni, prescrizioni, disposizioni e scadenze, di cui al decreto dirigenziale n. 6680 del 11/04/2022 e allegato disciplinare n. Li- 014/2022;

DATO ATTO che, il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione Procedure tecnico autorizzative in materia di acque, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere, a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, per uso potabile, attuata tramite 6 (sei) pozzi, ubicati nel territorio del Comune di San Vincenzo, loc. Pineta Torrenuova, individuati al NTC di detto Comune al foglio 24, part.lle: n. 31 (pozzi: 16281 e P1) e n. 233 (pozzi 19867, P2, P3 e P4), alla società subentrante HU OPENAIR S.r.l., CF: 02098970482, alle stesse condizioni di cui al disciplinare n. Li- 014/2022 approvato con decreto dirigenziale n. 6680 del 11/04/2022, per un volume totale di 82.000 (ottantaduemila) m³/anno e portata media di concessione su cui calcolare il canone pari a 2,60 (duevirgolasessanta)l/s;

2. di confermare la scadenza della concessione fissata nel decreto dirigenziale n. 6680/2022 al 11/04/2027;

3. di stabilire che, ai sensi del regio decreto n. 1775/1933 e smi, la società richiedente subentra in ogni obbligo e responsabilità nell'utenza di prelievo di acque pubbliche sotterranee oggetto del presente atto;

4. di stabilire che i canoni per gli anni successivi al 2024 saranno richiesti con le modalità previste dalla Regione Toscana;

5. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8406 - Data adozione: 23/04/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso degli Scalacci (AV6918), in loc. Rosina del Comune di Chitignano per l'esecuzione di scavo per posa nuova linea BT interrata. Pratica SiDIT 299/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009734

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 299/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0003385 del 03-01-2025 presentata da E-Distribuzione SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa, n. 4 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Piano Tecnico con relazione tecnico-descrittiva, inquadramento generale, criteri d'intervento, estratti catastali ed estratti aerofotogrammetrico;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso degli Scalacci (AV6918), loc. Rosina in Comune di Chitignano (AR), presso il Foglio 4 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 21579 - Scavo per posa nuova linea BT interrata, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 554/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;

- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e

degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è obbligato ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01230358876422 del 28/03/2025

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 271,49 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 271,49 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a dodici dodicesimi del canone annuale di € 271,49 riferito al 2025 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103

1581 018;

- € 135,75 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di rilasciare la concessione a E-Distribuzione SPA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa, n. 4 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso degli Scalacci (AV6918), loc. Rosina in Comune di Chitignano (AR), presso il Foglio 4 con l'opera n. 21579 - Scavo per posa nuova linea BT interrata;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 271,49, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di notificare il presente atto per via telematica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 157 del 14-04-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8444 - Data adozione: 24/04/2025

Oggetto: Pratica Sidit n. 3079/2023 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche superficiali dal fiume Ombrone ad uso agricolo, in località Pian di Rocca nel comune di Murlo (SI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009678

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 22/2015”;
- la D.G.R.T. n. 122 del 23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 80 del 28.12.2015” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 58 del 24.12.2024 “Legge di stabilità per l'anno 2025”;

VISTA l’istanza, acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 241537 del 25/05/2023, con cui il richiedente, così come identificato nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha fatto richiesta di concessione per derivazione di acque pubbliche superficiali dal fiume Ombrone nel comune di Murlo (SI), ad uso agricolo – Pratica Sidit n. 3079/2023;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione per derivazione di acque pubbliche superficiali, sottoscritto dal richiedente in data 15/04/2025, allegato al presente decreto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo avviene in località Pian di Rocca lungo la sponda destra del fiume Ombrone tramite un tubo Ø110, provvisto all’imbocco di griglia di intercettazione del materiale solido su terreno distinto in catasto dal foglio n. 127 e particella n. 17 (coordinate Gauss Boaga: X=1692786 Y=4772767), come indicato nella planimetria allegata all’istanza;
- l’avviso della domanda è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Murlo (SI) e non sono pervenute opposizioni;

- l'uso richiesto è quello agricolo, ai sensi del regolamento 61/R e successive modifiche, per l'irrigazione di colture agricole quali vigneti e oliveti aziendali, per una superficie di circa 20 Ha, come indicato nella relazione tecnica allegata all'istanza;
- l'istante ha richiesto una portata media di 0,27 l/sec, con picco massimo di 5 l/sec. ed un volume annuo stimato di 8.515 metri cubi;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- l'area interessata dal prelievo ricade nella Riserva naturale Basso Merse e ZSC Basso Merse ed è stata richiesta una Valutazione di Incidenza Ambientale al Settore Vas e Vinca della Regione Toscana ai sensi dell'art. 88 della L.R. 30/2015;
- che ai sensi delle D.G.R. n. 13/2022 e D.G.R. n. 866/2022, il provvedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al decreto n. 8464 del 19/04/2024 ha validità quinquennale decorrente dalla data del suo rilascio;

VISTA la documentazione allegata all'istanza di concessione sopracitata, conservata agli atti dello scrivente Settore;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 642/72;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., è il dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al richiedente, così come identificato nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per derivazione di acque pubbliche superficiali dal fiume Ombrone in località Pian di Rocca, nel comune di Murlo (SI), su terreno distinto in catasto dal foglio 127 e particella 17 (coordinate Gauss Boaga: X=1692786 Y=4772767), come indicato nella planimetria allegata all'istanza – Pratica Sidit n. 3079/2023;
2. di concedere il prelievo ad uso agricolo per una portata media di 0,27 l/sec, con picco massimo di 5 l/sec. ed un volume annuo stimato di 8.515 metri cubi;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 successivi e continui, decorrenti dal 19/04/2024 data del decreto di Valutazione di Incidenza Ambientale;
4. che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale di € 32,77 salvo adeguamento legislativo;
5. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche superficiali dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa

verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento di concessione al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare

6e4d2d27fcf09ed773096d280d955dc85fe7bc0d961f6953e4853020b9f03561



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 157 del 14-04-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8447 - Data adozione: 24/04/2025

Oggetto: Pratica SIDIT 101610/2020 Proc. 921/2023 - R.D. 11.12.1933 n°1775 - Regolamento n. 61/R/2016. Rinnovo di Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo sito in loc. Bottegone, nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009820

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva le modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. n. 19 del 16/04/2019 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la Legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- la L.R. n. 58 del 24.12.2024 "Legge di stabilità per l'anno 2025";

VISTA la concessione rilasciata dall’Amministrazione provinciale di Grosseto con determina dirigenziale n. 2242 del 16/07/2013 alla Ditta richiedente (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare, sotto la lettera A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto) per derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo in loc. Bottegone, nel Comune di Grosseto (GR) per uso agricolo con scadenza fissata al 15/07/2023 per la durata di 10 anni - Pratica SiDIT n. 101610/2020;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 23/01/2023 prot. 38316 dalla ditta richiedente (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare, sotto la lettera A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto) , con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo in loc. Bottegone, nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo - Pratica SiDIT 101610/2020 Proc. 921/2023;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, sottoscritto dal soggetto richiedente allegato al presente atto (sotto la lettera “A”) e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo interessa un pozzo sito in loc. Bottegone, nel Comune di Grosseto (GR), individuato catastalmente al Foglio 38, Particella 165;
- il volume annuale è di 5.000 metri cubi;

- la portata di acqua massima è di 5,00 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,16 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo della concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta richiedente (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare, sotto la lettera A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), il rinnovo della concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo sito in loc. Bottegone, nel Comune di Grosseto (GR) su terreno contraddistinto al Catasto Terreni al Foglio 38, Particella 165, Pratica SiDIT 101610/2020 Proc. 921/2023;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 5,00 litri al secondo e una portata media annua di 0,16 litri al secondo per un volume massimo di 5.000 metri cubi/anno per un periodo di emungimento dell'acqua compreso dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione dalla data di scadenza della precedente concessione in anni 5 successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal titolare dell'impresa;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto all'impresa richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE FIRMATO DIGITALMENTE

f41d31b901a24e1062e88f7156f5d62a1e4e42fc7e0bec4a9968c86c8178749f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 157 del 14-04-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8448 - Data adozione: 24/04/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5425/2019 (Proc. n. 9807/2024) - Rinnovo nella concessione demaniale, già rilasciata con determinazione dirigenziale della Provincia di Grosseto n. 4005 del 17/12/2014, per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) nel fosso dei Molini (TS78472), situato in località Porto Ercole - Pinnacolo nel comune di Monte Argentario (GR).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009721

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale è stato approvato lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

PRESO ATTO che, con determinazione dirigenziale della Provincia di Grosseto n. 4005 del 17/12/2014, è stata rilasciata a Finamo S.R.L. la concessione demaniale per uno scarico di acque reflue depurate, con realizzazione di manufatto in alveo, nel fosso dei Molini, in località Porto Ercole - Pinnacolo nel comune di Monte Argentario (GR), avente effetti fino al 31/12/2024;

VISTA l'istanza di rinnovo concessione presentata da Finamo S.R.L., acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 525641 del 04/10/2024;

VISTA la documentazione allegata all'istanza suddetta nella quale si dichiara che l'occupazione demaniale non ha subito variazioni relativamente all'uso e agli utilizzatori, rispetto a quanto precedentemente concesso;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 646765 del 12/12/2024;

ACCERTATO che lo scarico oggetto della presente concessione risulta utilizzato, già nel periodo della precedente concessione, da un ulteriore soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto (d'ora in avanti i concessionari vengono anche richiamati collettivamente come "Concessionario");

VISTA la nota trasmessa con prot. n. 664929 del 23/12/2024 con la quale viene individuato in Finamo S.R.L. il referente unico per i rapporti con il Settore, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento;

ACCERTATO che il fosso dei Molini (TS78472), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione del demanio idrico individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che l'opera oggetto della presente concessione sia compatibile sotto il profilo idraulico, ai sensi dell'art. 3 della D.P.G.R. 42/R/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

VERIFICATO che sussistono le condizioni per il rilascio del rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento;

VERIFICATO altresì che non sussistono le ragioni per il diniego del rinnovo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, ed in particolare si dà atto che il richiedente ha corrisposto tutti i canoni di concessione dovuti fino alla data odierna;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura

- e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
 - g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
 - h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella utilizzazione dello scarico dovranno essere osservate le ulteriori prescrizioni che vengono di seguito specificate:

- le caratteristiche delle acque di scarico devono rientrare nei parametri dettati dalle vigenti norme in materia idraulica sanitaria;
- si provveda periodicamente alle verifiche e manutenzioni e a mettere in atto gli eventuali accorgimenti tecnici e pratici necessari per garantire le condizioni di corretto funzionamento dell'opera di scarico e prevenire fenomeni di impedimento o rigurgito dello scarico stesso;

DATO ATTO che la concessione demaniale può essere rinnovata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine

predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per scarico acque reflue depurate (tip. 6.2) ammonta ad € 259,57, determinato in base alle tariffe approvate dalla giunta con la d.g.r.t. n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla giunta regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

ACCERTATO che il deposito cauzionale di € 259,57, costituito con il versamento di € 36,29 in data 20/12/2024 ad integrazione del versamento effettuato a favore della Provincia di Grosseto in data 12/09/2014, iscritto sul conto n. 61059 dell'entrata del Bilancio della Regione Toscana a seguito dell'accertamento n. 5581/2018 (nota id 16102 del 24/01/2019) col quale sono stati introitate le cauzioni sulle concessioni demaniali trasferite dalla Provincia di Grosseto, risulta adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

DATO ATTO che il concessionario ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione acquisita e conservata agli atti;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che Finamo S.R.L. e il soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono responsabili solidalmente nei confronti della Regione Toscana e del Settore competente in relazione a quanto stabilito dalla presente concessione, ivi compreso il pagamento del canone concessorio;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rinnovare al soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto e a Finamo S.R.L., con sede legale in Roma, Via dei Mille 1, C.F. 07664230583, individuato come referente unico dei rapporti con il Settore, la concessione demaniale, già rilasciata con determinazione dirigenziale n. 4005 del 17/12/2014, per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) nel fosso dei Molini (TS78472), situato in località Porto Ercole - Pinnacolo nel comune di Monte Argentario (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che la concessione, in ragione del presente rinnovo, avrà scadenza in data 31/12/2033, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;

- 3) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni e alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 5) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 6) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

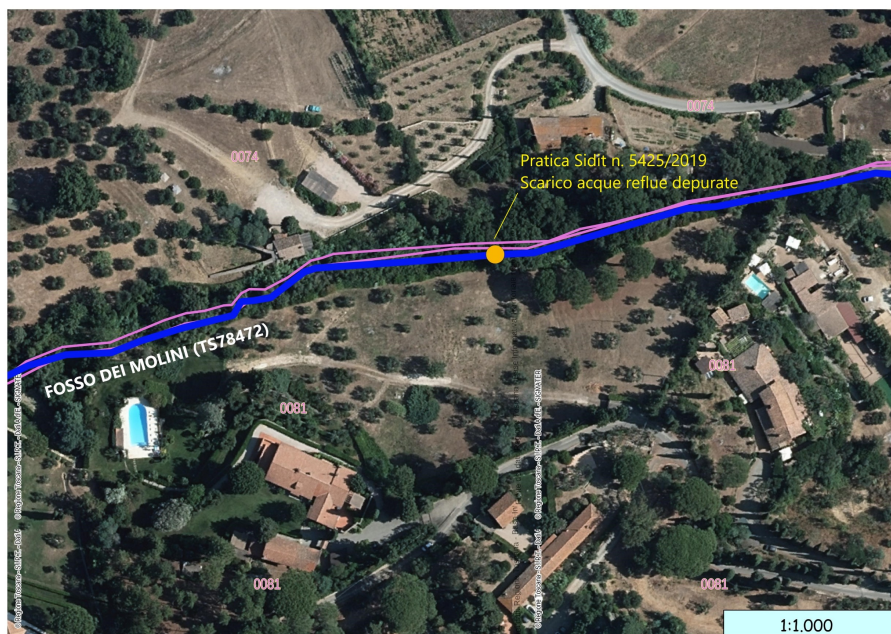
Il Dirigente

Allegati n. 2

- A* *Dati concessionario*
0c3b34337333fd14f925228743eb692c3704d874de7de7c03e3293fb0f517b17
- B* *Cartografia*
c3070b7f5fb6b887cce964001d8839a77ba712add5966b7c9e3956afad4fbc11

Allegato “B”

Pratica SiDIT n. 5425/2019 (Proc. n. 9807/2024) – Rinnovo nella concessione demaniale, già rilasciata con determinazione dirigenziale della Provincia di Grosseto n. 4005 del 17/12/2014, per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) nel fosso dei Molini (TS78472), situato in località Porto Ercole - Pinnacolo nel comune di Monte Argentario (GR).





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Giovanni MASSINI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 184 del 15-04-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8458 - Data adozione: 24/04/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Cerra (AV1138), in loc. Casalino del Comune di Pratovecchio Stia (AR) per sostituzione sostegni linea aerea esistente BT. Pratica SiDIT 356/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009870

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 356/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0003387 del 03-01-2025 presentata da e-distribuzione S.p.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa, n. 4 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Piano Tecnico (con relazione tecnico-descrittiva, inquadramento generale, criteri d'intervento, estratti catastali ed estratti aerofotogrammetrico)

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso della Cerra (AV1138), loc. Casalino in Comune di Pratovecchio Stia (AR), presso la particella 1027 del Foglio 46 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 21611 - sostituzione sostegni linea aerea esistente BT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 636/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;

- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e

degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è obbligato ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01230358877333 del 26/03/2025

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 6,17 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 6,17 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a dodici dodicesimi del canone annuale di € 6,17 riferito al 2025 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581

018;

- € 3,09 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.
- € 30,64 titolo di indennizzo per le annualità 2019-2025, dovuti per l'occupazione senza titolo del demanio idrico, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di rilasciare la concessione a e-distribuzione S.p.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa, n. 4 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Cerra (AV1138), loc. Casalino in Comune di Pratovecchio Stia (AR), presso la particella 1027 del Foglio 46 con l'opera n. 21611 - sostituzione sostegni linea aerea esistente BT;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 6,17, secondo quanto riportato al p.to 1.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di notificare il presente atto per via telematica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Giovanni MASSINI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 184 del 15-04-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8476 - Data adozione: 24/04/2025

Oggetto: RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Orme, in loc. Ponzano nel Comune di Empoli per l'esecuzione di scarico acque reflue. Pratica SiDIT 681/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009867

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 681/2025, presentata dal richiedente, i cui dati anagrafici sono riportati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 120130 del 20/02/2025, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica;
- Scheda tecnica degrassatore;
- Scheda tecnica vasca Imhoff;
- Scheda tecnica percolatore;
- Tavola con CTR, catastale, estratto P.R., pianta e sezione in diverse scale.

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Orme, loc. Ponzano nel Comune di Empoli, identificata al catasto terreni con la particella 1117 del Foglio 25 e al catasto fabbricati con la particella 781 sub. 500-1-5-6 per l'esecuzione dell'opera n. 21844 - Scarico acque reflue, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i. e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1224/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- la tubazione che scavalcherà l'argine dovrà essere posata senza scavo alcuno sull'argine stesso, è opportuno che scenda lungo l'argine lato fiume per almeno 0,5 metri; si consiglia di utilizzare un tubo che resista al peso dei mezzi adoperati dal consorzio per lo sfalcio e che lo stesso venga ricoperto di terra, con idonei raccordi del terreno e segnalata con una palina o altro, posta a circa 4 metri dal piede dell'argine;
- la pompa di spinta deve essere posizionata in un pozzetto a 10 metri dal piede dell'argine, eventuale minore distanza dovrà essere concordata con il personale di questo ufficio;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale, sia causati da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dal consorzio di bonifica o da altre ditte incaricate dal Genio Civile Valdarno Superiore;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimaione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n.

01240148930696 del 04/04/2025.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 257,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 214,17 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 10 (dieci) dodicesimi del canone annuale di € 257,00 riferito al 2025 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 107,10 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Orme, loc. Ponzano nel Comune di Empoli, identificata al catasto terreni con la particella 1117 del Foglio 25 e al catasto fabbricati con la particella 781 sub. 500-1-5-6 per l'esecuzione dell'opera n. 21844 - Scarico acque reflue;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 257,00, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di notificare il presente atto per via telematica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

2a4b7953b3cbbf10747e0fc93a5237a6bc48b4773342a1724c1b874e4d24f803

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8480 - Data adozione: 24/04/2025

Oggetto: L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 297/2025. Procedimento di rilascio di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un intervento di riduzione del rischio idraulico e messa in sicurezza dell'abitato della frazione di "Santa Lucia", nel Comune di Pontedera (PI) tramite la realizzazione di un by pass (diversivo) del fosso "Rotina". Richiedente: Comune di Pontedera

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009777

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. n. 41/2018 del 24/07/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la L.R. n. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con cui sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss.mm.ii., recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R.T. n. 12/R/2025 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016.”;

VISTO il D.P.G.R.T. n. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R.T. 28 dicembre 2015 n. 80” (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “ Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” ed il relativo allegato A, che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle Delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 1237 del 04.11.2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso

di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione;

VISTA l'istanza di autorizzazione idraulica e di concessione presentata dal Comune di Pontedera, in data 31/12/2024, con prot. n. 671222, e le successive integrazioni volontarie pervenute in data 25/02/2025 prot. n.131855, per la realizzazione di un by pass (diversivo) del fosso "Rotina", appartenente al reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2019, per la realizzazione di un intervento di riduzione del rischio idraulico e messa in sicurezza dell'abitato della frazione di "Santa Lucia", nel Comune di Pontedera (PI), per la quale è stato avviato relativo il procedimento (Pratica SIDIT n. 297/2025);

VISTO il decreto n. 27583 del 13/12/2024 del Settore VIA della Regione Toscana, che ha decretato di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto descritto al punto precedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione di raccomandazioni appositamente formulate;

CONSIDERATO che l'intervento complessivo in progetto prevede la deviazione del tracciato del fosso "Rotina," in modo da bypassare il tombamento del corso d'acqua esistente, in corrispondenza della frazione di "Santa Lucia" nel Comune di Pontedera (PI). Gli interventi consistono nella realizzazione, per una lunghezza di circa 700 m, di un nuovo alveo a sezione trapezia, dimensionata, in modo da contenere la portata duecentennale, con un adeguato franco e munita, a tratti, di arginelli laterali, aventi la funzione sia di aumentare l'altezza utile della sezione, che di costituire dei percorsi utili da sfruttare per le operazioni di manutenzione;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n. 60/R, il rilascio di un unico decreto di concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento, questo il Settore ha valutato di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

DATO ATTO che Responsabile del Procedimento è il titolare d'incarico di Elevata Qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo. Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO che, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente concessione rilevano i seguenti elaborati:

- 2024_010_G843_ESE_GEN_R01-Relazione generale;
- 2024_010_G843_ESE_GEN_R02-Relazione fotografica;
- 2024_010_G843_ESE_GEN_R03-Piano manutenzione dell'opera;

- 2024_010_G843_ESE_GEN_T02_00_Planimetria di stato attuale su base ortofoto;
- 2024_010_G843_ESE_GEN_T03_00_Planimetria di progetto su base CTR;
- 2024_010_G843_ESE_GEN_T04_00_Planimetria di progetto su base OFC;
- 2024_010_G843_ESE_GEN_T05_00_Profilo longitudinale;
- 2024_010_G843_ESE_GEN_T06_00_Sezioni di progetto (1-9);
- 2024_010_G843_ESE_GEN_T07_00_Sezioni di progetto (10-18);
- 2024_010_G843_ESE_GEN_T09_00_Attraversamento_Slucia_compressed;
- 2024_010_G843_ESE_IDR_R01-Relazione idrologico idraulica;
- 2024_010_G843_ESE_IDR_R02-Allegati alla relazione idrologico idraulica;
- 2024_010_G843_ESE_STR_T01_00_Particolari armature attraversamento Via di Santa Lucia Sud;
- 2024_010_G843_ESE_STR_T02_00_Particolari armature manufatto di ingresso alveo relitto Rotina;
- 2024_10_G843_ESE_CAT_T01_00_Planimetria catastale_compressed;

CONSIDERATO che in corso di istruttoria è stata ritenuta sufficientemente esaustiva la documentazione prodotta dal tecnico incaricato e pertanto non è stato necessario richiedere documentazione integrativa;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno favorevole rilasciato da questo Settore, a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate nel presente atto;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che le opere dovranno seguire tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente decreto dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;

5. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
6. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
7. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
8. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;
9. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
10. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
11. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;
12. è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;
13. in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
14. qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della condotta ed il ripristino dello stato dei luoghi;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;
- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al decreto finale di concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 4Basso Valdarno la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare, in ogni sua parte, quanto qui sotto elencato;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dall'inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;

- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA – RINNOVO - SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;

- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo decreto dirigenziale;

- fino al rilascio della nuova concessione, e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini, il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal Concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione si concede al Concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto;
 - b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
 - d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
 - e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
 - f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;
- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;
 - al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/ opere eseguite, sia per le spese sostenute, sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
 - fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile, al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, la Concedente non ritenga di esonerarlo. Nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 1 della L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 2 della L.R. n. 70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e, non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

VISTO che, con nota n. 0135177 del 26/02/2025, è stato richiesto al soggetto istante di versare l'importo di € 136,02 (euro centotrentasei/02) a titolo di acconto canone 2025 e l'importo di € 68,01 (euro sessantotto/01) a titolo d'imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2025;

CONSIDERATO che nei 20 giorni concessi al richiedente per poter effettuare i pagamenti di cui sopra, propedeutici al rilascio del titolo concessorio, è entrato in vigore il D.P.G.R. n. 12/R/2025, recante modifiche al Regolamento, con cui è stato previsto all'articolo 6, l'esonero dal pagamento del canone per gli enti pubblici territoriali quali il soggetto richiedente;

CONSIDERATO che il Concessionario, in quanto esonerato dal pagamento del canone, è altresì esonerato dal pagamento dell'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

DATO ATTO che il richiedente è esente in modo assoluto dal versamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, della Tabella-Allegato B del D.P.R. n. 642/1972;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale, dovuta per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986 e che pertanto il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. n. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. il rilascio al Comune di Pontedera P.IVA/C.F.: 00353170509, con sede in Corso Matteotti n. 37 - Pontedera (PI), della concessione la realizzazione di un by pass (diversivo) del fosso "Rotina", nel Comune di Pontedera (PI);
2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. n. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali, individuate in premessa;
4. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente decreto;
5. che la presente concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;
6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto vengono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche comunali, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE****Responsabile di settore Giovanni MASSINI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 184 del 15-04-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8482 - Data adozione: 24/04/2025

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Approvazione della variante sostanziale alla richiesta di concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee pubbliche nel Comune di Sansepolcro (AR), Via Senese Aretina, per uso produzione di beni e servizi. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 11663/2024-3446/2020 (Codice locale n. CSP1994_04747).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009788

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

RICHIAMATA la richiesta di concessione preferenziale presentata dalla Ediltevere S.r.l. alla Provincia di Arezzo il 28/07/1994 inerente l'utilizzo di n. 1 pozzo ubicato in Via Senese Aretina su terreno distinto al catasto del Comune di Sansepolcro (AR) al Fg. 77 P.lla 48, per un fabbisogno annuo di 300 mc;

CONSIDERATO che con domanda in data 13/12/2024 al numero protocollo 0650719 la richiedente Ediltevere S.r.l., con sede legale in Comune di Sansepolcro (AR), C.F. 00178400511, ha presentato domanda di variante sostanziale alla richiesta di concessione preferenziale di derivazione sopra richiamata, con richiesta di variazione in aumento del prelievo da 300 mc/anno a 1.500 mc/anno, con mantenimento della destinazione d'uso produzione di beni e servizi;

CONSIDERATO che la variazione in aumento del prelievo costituisce variante sostanziale alla concessione ai sensi di quanto disposto dall'art. 69 c. 3 lettera b) del d.p.g.r. 61/R/2016;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,0476 l/s, per un fabbisogno di 1.500 metri cubi annui, destinati ad uso produzione di beni e servizi;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 12/02/2025 la somma di € 2.079,14 (*euro duemilasettantanove virgola quattordici centesimi*) tramite piattaforma IRIS di pagoPA con Id Debito n. CAA0000700 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Ediltevere S.r.l., con sede legale in Comune di Sansepolcro (AR), C.F. 00178400511, la variante sostanziale alla richiesta di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea, consistente nella variazione in aumento del prelievo da 300 mc/anno a 1.500 mc/anno mediante l'utilizzo di n. 1 pozzo ubicato in Via Senese Aretina, su terreno distinto al catasto del Comune di Sansepolcro (AR) al foglio n. 77 particella n. 48, per un fabbisogno annuo di 1.500 mc e una portata media di 0,0476 l/s, per uso produzione di beni e servizi, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 2.079,14 (*euro duemilasettantanove virgola quattordici centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Sansepolcro.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

2afa09f920fd49945dd32dd723f9613475c768643ede93f08ba4706e9d61507f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8491 - Data adozione: 24/04/2025

Oggetto: R.D. n. 523/1904 - L.R. n. 80/2015 - D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica Sidit n. 196014/2020, proc. n. 2176/2025. Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per lavori di sostituzione di condotta idrica lungo Via Cei, in attraversamento del corso d'acqua BV8223, nel Comune di Cascina (PI). Richiedente: Acque S.p.A..

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009828

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel suo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 05 agosto 2019;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 avente ad oggetto “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” che sostituisce allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e che richiama, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, e ss.mm.ii., d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R. n. 77 del 11/11/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1636 del 23/12/2019 “Linee guida per la determinazione degli obblighi ittio-genici modalità applicative dell’art.14 L.R. 7/2005”;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Acque S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482, con sede legale in Via Garigliano, n.1, nel Comune di Empoli (FI), acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.185385 del 19/03/2025 sul portale regionale SIDIT front-end (n. procedimento 2176/2025, n. pratica 196014/2020);

VISTA la documentazione progettuale complessivamente trasmessa, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione/concessione, rilevano i seguenti elaborati, conservati agli atti di questo Ufficio:

- Relazione tecnica;
- Corografia, planimetria generale, aerofotogrammetria e cartografia catastale;
- Planimetria generale d’intervento e foto e sezioni di scavo;

CONSIDERATO che i lavori prevedono la sostituzione di una condotta idrica interrata, prevista in ghisa sferoidale DN100 inserita e protetta mediante una protezione in PVC SN8 in attraversamento superiore del tratto tombato del corso d’acqua BV8223 in corrispondenza della sede stradale di Via Cei, nel Comune di Cascina (PI), (I19A3087-25 PNRR M2C4 I.4.2 – CUP F37J22000010007);

CONSIDERATO che agli atti del Settore è presente una pratica del Richiedente che ricomprende l’utilizzo del demanio in argomento (codice locale n. 7082) per il quale risultano regolarmente versate le indennità di occupazione per le annualità precedenti;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione “Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo” del Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento, il rilascio di un unico decreto di concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del sopra citato Regolamento, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico decreto di concessione;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori in argomento, ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che :

- il progetto delle opere in argomento, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. n. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato con prescrizioni;

- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D. n. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere sopra citate dovranno essere osservate tutte prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente decreto dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- eseguita la posa in opera della tubazione in scavo tradizionale si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori;

- in corrispondenza dell'attraversamento superiore del corso d'acqua i lavori dovranno garantire l'integrità del tratto coperto, con ripristino atto a ricostituire le preesistenti condizioni geotecniche e di costipamento dei terreni sovrastanti il medesimo tratto;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sul corso d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;
- i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati; se in sede di esecuzione dei lavori venissero apportate lievi modifiche che non ne variano la sostanza il Concessionario alla fine dell'intervento deve presentare alla Concedente una tavola "As Built" con le opere effettivamente eseguite;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto installato è a carico del Concessionario;
- dovrà essere consentito in qualsiasi momento, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza idraulica incaricato dalla Concedente e dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio del Concedente;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione e l'autorizzazione di cui al presente atto riguardano esclusivamente gli interventi indicati in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Genio Civile Valdarno Inferiore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;
- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio delle attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;
- in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto delle normative vigenti;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori di cui trattasi;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire, a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti preesistenti (tratto tombato) da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dalla Concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione della Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;
- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;
 - la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
 - il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;
 - la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
 - b) mancato pagamento di due annualità del canone;
 - c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
 - d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
 - e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
 - f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;
 - la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;
 - al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
 - fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;
 - alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
 - qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, la Concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;
- CANONE - IMPOSTA REGIONALE:**
- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione;

- l'importo del canone per le opere in argomento è stato calcolato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A, punto 11);
- il suddetto importo è corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2025 sarà eventualmente compensato o corrisposto nei tempi indicati con apposita Delibera da parte della Giunta Regionale;
- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento;
- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;
- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine dell'annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;
- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte della Concedente;
- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021 sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione e, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto mediante il versamento della somma pari a euro 271,49 (duecentosettantuno/49) corrispondente ad una annualità del canone;
- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;
- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che, con nota n. 219959 del 02/04/2025, questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 271, 49 (duecentosettantuno/49) a titolo di anticipo della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2025, pari a 12 mensilità;
- versamento dell'importo di euro 271, 49 (duecentosettantuno/49), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;
- versamento dell'importo di euro 135,74 (centotrentacinque/74) a titolo di imposta regionale sulle Concessioni Statali, anno 2025, da versare entro il 31/12/2025;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale, imposta sulle concessioni) sono conservate agli atti di questo Settore e sul portale regionale Sidit;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo di euro 16,00 a favore della Regione Toscana per il rilascio del presente provvedimento mediante marca cartacea id.n.01240211791113 del 21/03/2025;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito all'ammontare di tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. n. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio ad Acque S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482, con sede legale in Via Garigliano 1, nel Comune di Empoli (FI), della concessione per utilizzo del demanio idrico per lavori di sostituzione di condotta idrica lungo via Cei, in attraversamento del corso d'acqua BV8223, nel Comune di Cascina (PI);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. n. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. n. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole sopra espresse;
 4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
 5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
 6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
 7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento;
 8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.
 9. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al richiedente e al Comune di Cascina.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Giovanni MASSINI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 184 del 15-04-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8492 - Data adozione: 24/04/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV30588, in loc. Manciano del Comune di Castiglion Fiorentino per l'esecuzione di un attraversamento con linea elettrica a B.T. su struttura esistente. Pratica SiDIT 1086/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009871

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di Concessione idraulica del demanio idrico acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0177511 del 17-03-2025 a cui è stato attribuito il n. 1086/2025 SiDIT presentata da E-Distribuzione SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa, n. 4, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Piano tecnico contenente Relazione tecnico-descrittiva, planimetria, fotografie e sezione;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV30588, loc. Manciano in Comune di Castiglion Fiorentino, per l'attraversamento con linea elettrica a B.T. su struttura esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2057/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le varie condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche,

dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente in maniera virtuale Aut. AdE n. 133874/99;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 02-04-2025 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 271,49 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero;
- € 203,62 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a dodicesimi del canone annuale;
- € 101,81 a titolo di imposta pari al 50% del canone versato.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3, dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. la concessione a E-Distribuzione SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa, n. 4 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV30588, loc. Manciano in Comune di Castiglion Fiorentino, per la realizzazione di un attraversamento con linea elettrica a B.T. su struttura esistente;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 271,49, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di notificare il presente per via telematica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE****Responsabile di settore Giovanni MASSINI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 184 del 15-04-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8500 - Data adozione: 24/04/2025

Oggetto: RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Vs. Prat. n. 60579618 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Sammontana, in Via del Lavoro nel Comune di Montelupo Fiorentino per realizzazione e messa in esercizio di nuovo elettrodotto interrato a BT per nuovo allacciamento, in attraversamento sub-alveo. Pratica SiDIT 1051/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009865

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1051/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 178701 del 18/03/2025 presentata da e-distribuzione S.p.A., C.F. 05779711000, con sede legale nel Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Localizzazione planimetria dell'elettrodotto su CTR scala 1: 10.000;
- Localizzazione planimetrica, catastale e su OFC con individuazione dell'attraversamento scala 1 : 500;
- Sezione dell'attraversamento in scala 1 : 100;
- Particolari costruttivi dei cavi e sezione tipo dello scavo;
- Documentazione fotografica.

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Rio di Sammontana, in Via del Lavoro nel Comune di Montelupo Fiorentino per l'esecuzione dell'opera n. 22044 - Realizzazione e messa in esercizio di nuovo elettrodotto interrato a BT per nuovo allacciamento, in attraversamento sub-alveo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 361/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'intorno del corso d'acqua tombato dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi nelle adiacenze del rio tombato che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute

nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno

impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art. 1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo tramite autorizzazione Agenzia delle Entrate Aut. AdE n. 133874/99.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 268,80 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 201,60 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 9 (nove) dodicesimi del canone annuale di €

268,80 riferito al 2025 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 100,80 a titolo di imposta regionale riferita al 2025 sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di rilasciare la concessione a e-distribuzione S.p.A., C.F. 05779711000, con sede legale nel Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Sammontana, in Via del Lavoro nel Comune di Montelupo Fiorentino per l'esecuzione dell'opera n. 22044 - Realizzazione e messa in esercizio di nuovo elettrodotto interrato a BT per nuovo allacciamento, in attraversamento sub-alveo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 268,80, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di notificare il presente atto per via telematica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8502 - Data adozione: 24/04/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica con attraversamenti in subalveo, in soletta e staffati su ponte su vari corsi d'acqua, nel Comune di Buggiano (PT). Pratica 5054B (SIDIT - Pratica: 7975/2024; Procedimento: 2950/2025).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009664

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 25/2024, con cui, ai sensi della L.R. 79/2012, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della direzione difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata tramite portale SIDIT richiedente Open Fiber S.p.a., c.f. 09320630966 con sede legale in Milano, Viale Certosa, 2 a firma del procuratore speciale, avente ad oggetto: “attraversamenti e parallelismi con corsi d’acqua”, relativa alla posa di linea in fibra ottica in attraversamento a vari corsi d’acqua nel Comune di Buggiano (PT), acquisita agli atti con prot. n. 600658 del 18/11/2024;

DATO ATTO che la società richiedente, esente dal pagamento degli oneri istruttori per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, ha provveduto al pagamento di Euro 16,00 per una marca da bollo cartacea id 01230300426036 del 10/10/2024 per la presentazione dell’istanza e di un’ulteriore marca da bollo da Euro 16,00 id 01230300426047 del 10/10/2024 per la pubblicazione del presente atto, e che la stessa ha anche reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A al presente atto, è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27/02/2024, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal tecnico i cui dati identificativi sono indicati nell’Allegato A al presente atto;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 5054B (SIDIT - Pratica: 7975/2024; Procedimento: 2950/2025);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio:

- Relazione tecnica con la descrizione delle tipologie di interventi previsti e tabella riepilogativa degli interventi in progetto;
- Corografia alla scala 1:10'000, planimetria con sezioni del cavidotto in progetto con indicazione delle diverse tipologie di interventi;

DATO ATTO che l'istanza complessiva è relativa all'estensione della rete della fibra ottica nel Comune di Buggiano (PT) mediante la realizzazione di n. 65 attraversamenti sul reticolo idrografico e relativi parallelismi, di cui n. 45 staffati a rete aerea esistente, n. 11 in subalveo, n. 8 in soletta e n. 1 staffato su ponte:

- n. 1 attraversamento staffato a linea aerea sul corso d'acqua BV1539;
- n. 1 attraversamento staffato a linea aerea sul corso d'acqua BV1532;
- n. 1 attraversamento staffato a linea aerea sul corso d'acqua BV1533;
- n. 1 attraversamento staffato a linea aerea sul corso d'acqua BV1574;
- n. 1 attraversamento staffato a linea aerea sul corso d'acqua BV1607;
- n. 1 attraversamento staffato a linea aerea sul corso d'acqua BV1628;
- n. 1 attraversamento staffato a linea aerea sul corso d'acqua BV1614;
- n. 2 attraversamenti staffati a linea aerea sul corso d'acqua BV1615;
- n. 1 attraversamento staffato a linea aerea sul rio dell'Asino BV1712;
- n. 3 attraversamenti staffati a linea aerea sul rio di Malocchio;
- n. 1 attraversamento staffato a linea aerea sul fosso Nero;
- n. 2 attraversamenti staffati a linea aerea sul fosso del Piaggione;
- n. 1 attraversamento staffato a linea aerea sul fosso del Puntone;
- n. 2 attraversamenti staffati a linea aerea sul fosso Cessana;
- n. 1 attraversamento staffato a linea aerea sul corso d'acqua BV2157;
- n. 4 attraversamenti staffati a linea aerea sul fosso del Gamberaio, di cui n. 1 staffato a linea aerea, n. 1 in subalveo esistente e n. 2 in soletta stradale;
- n. 1 attraversamento staffato a linea aerea sul corso d'acqua BV2177;
- n. 1 attraversamento staffato a linea aerea sul fosso di Ripollastro;
- n. 1 attraversamento in soletta al corso d'acqua BV205437;
- n. 1 attraversamento in soletta al corso d'acqua BV205438;
- n. 1 attraversamento in subalveo esistente al fosso di Mercatale;
- n. 2 attraversamenti sul fosso di Valpiana, di cui n. 1 in soletta e n. 1 staffato a linea aerea;
- n. 1 attraversamento in soletta al corso d'acqua BV2393;
- n. 6 attraversamenti sul rio Torto, di cui n. 1 staffato a paramento di monte di ponte, n. 2 staffati a linea aerea, n. 1 in subalveo esistente e n. 2 in soletta;
- n. 2 attraversamenti sul corso d'acqua BV2478, di cui n. 1 staffato a linea aerea e n. 1 in subalveo esistente;
- n. 1 attraversamento staffato a linea aerea sul corso d'acqua BV20303;
- n. 8 attraversamenti sul torrente Cessana, di cui n. 1 in subalveo esistente e n. 7 staffati a linea aerea;
- n. 2 attraversamenti sul fosso di Acquavivola, di cui n. 1 staffato a linea aerea e n. 1 in subalveo esistente;
- n. 3 attraversamenti sul fosso di Ponte Cavallo, di cui n. 1 in subalveo esistente e n. 2 staffati a linea aerea;
- n. 1 attraversamento staffato a linea aerea sul corso d'acqua BV205443;
- n. 6 attraversamenti sul fosso di Santa Maria in Selva, di cui n. 2 in subalveo esistente, n. 1 in subalveo nuovo e n. 3 staffati a linea aerea;
- n. 2 attraversamenti staffati a linea aerea sul corso d'acqua BV205474;
- n. 1 attraversamento in subalveo esistente al corso d'acqua BV2764;
- n. 1 attraversamento staffato a linea aerea sul torrente Pescina;

DATO ATTO che con il presente atto si autorizzano esclusivamente gli attraversamenti in subalveo, in soletta e staffati su ponte;

DATO ATTO che le opere previste dal progetto interessano il torrente Borra, nel tratto indicato con il codice BV1356, il torrente Cessana, nel tratto indicato con i codici BV2616, BV2806, BV2833 e

BV2845, il torrente Pescina, nel tratto indicato con il codice BV2924, il fosso Volata, nel tratto indicato con il codice BV1525, il rio dell'Asino, nel tratto indicato con il codice BV1712, il rio di Malocchio, nel tratto indicato con i codici BV1778, BV1688 e BV1809, il fosso Nero, nel tratto indicato con il codice BV2003, il fosso del Piaggione, nel tratto indicato con il codice BV2002, il rio Torto, nei tratti indicati con i codici BV2576, BV2471 e BV2479, il fosso Cessana, nel tratto indicato con i codici BV2055, BV1865 e BV2115, il fosso del Puntone, nel tratto indicato con il codice BV2056, il fosso del Gamberaio, nel tratto indicato con i codici BV2026, BV2050, BV2189, BV2177 e BV2218, il fosso Volata, nel tratto indicato con i codici BV1976, BV2036 e BV2124, il fosso di Ripollastro, nel tratto indicato con il codice BV2166, il fosso di Mercatale, nel tratto indicato con il codice BV205435, il fosso di Valpiana, nel tratto indicato con il codice BV2421, il rio Torto, nel tratto indicato con i codici BV2576, BV2479, BV2471 e BV2479, il fosso di Acquavivola, nel tratto indicato con i codici BV2562 e BV2589, il fosso di Ponte Cavallo, nel tratto indicato con i codici BV20324, BV2588 e BV2674, il fosso di Santa Maria in Selva, nel tratto indicato con i codici BV2733, BV20341 e BV2807, e i corsi d'acqua indicati con i codici BV1539, BV1532, BV1533, BV1574, BV1607, BV1628, BV1614, BV1615, BV2026, BV1935, BV2035, BV2160, BV2096, BV2157, BV205437, BV205438, BV2188, BV205474, BV2764, BV2393, BV20303, BV2478, appartenenti al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 25/2024;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico nel Comune di Buggiano (PT);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che la posa dei cavi in attraversamento comportano l'utilizzo di aree appartenenti al demanio idrico ascrivibile alla casistica "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

DATO ATTO di quanto dichiarato dal richiedente, ovvero che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto";

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i cavi staffati alla rete aerea esistente dovranno essere collocati a un'altezza conforme alla normativa e comunque di almeno 6 metri dal ciglio di sponda o dalla sommità arginale;

- non dovrà essere ridotta la sezione libera per il deflusso del corso d'acqua e non dovranno essere modificate le quote di sponda del corso d'acqua;

- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;

- le buche di lancio dovranno essere posizionate alla distanza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda o, ove presenti, dal piede d'argine esterno o dall'estradosso del tombamento;
- gli scavi per l'installazione di eventuali pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo della tombinatura. Qualora tale condizione, per ragioni tecniche, non possa essere rispettata, occorrerà comunque fare salva la fascia di larghezza di 4 metri dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo della tombinatura;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- i lavori, venendo realizzati nelle pertinenze di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli elaborati tecnici prodotti e nessuna modifica in merito potrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell'atto e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite od in corso di esecuzione senza che il soggetto autorizzato possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica e delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- eseguita la posa del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- le opere e le lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi e smaltiti a cura e spese del richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi in cui la fibra ottica sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento dei cavi;
- in caso di danneggiamenti dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni descritte in premessa. Ogni variazione ed ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;

- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica del funzionario istruttore, indicata nell'allegato A, specificando il numero della pratica, il richiedente e il Comune dove si svolgono i lavori, il nominativo della ditta esecutrice, i contatti del referente di cantiere e, qualora previsto, il nominativo e i contatti del direttore dei lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon

regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub - concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CANONE - CAUZIONE - IMPOSTA REGIONALE:

Per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, la società richiedente è esente dal pagamento del canone annuo, dalla costituzione della cauzione e dalla corresponsione dell'imposta regionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Open Fiber S.p.a., C.F. e partita IVA 09320630966, con sede legale in Milano, Viale Certosa 2, così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati, della concessione per posa di nuova linea in fibra ottica con attraversamenti in subalveo, in soletta e staffati su ponte su vari corsi d'acqua, nel Comune di Buggiano (PT);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di dare atto che l'allegato "A" contenente i dati identificativi del Responsabile del procedimento, del funzionario istruttore e del tecnico incaricato, è parte integrante del presente atto;
6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

dati identificativi

6e4306017afe35e66f7af72416208fd34a2d8444ce5dacc01c33766a456cbce8

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8511 - Data adozione: 24/04/2025

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Spazzavento, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione e contestuale revoca del DD 17088/2021. Richiedente: Danio S.r.l. - Pratica n. 3469/2021 - Procedimento SIDIT n. 2180/2022 - Codice locale n. 34636.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009831

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 01/04/2022 prot. n. 138620 il richiedente di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Spazzavento, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 234 particelle n. 6 e n. 624, per uso civile per una portata media di 0,95 (zerovirgolanoventacinque) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

CONSIDERATA la contestuale successione dei soggetti nella struttura oggetto della presente concessione e valutato necessario procedere al subentro della società richiedente indicata nell'allegato A nei confronti degli atti assentiti alla precedente intestataria parimenti indicata nell'allegato A;

CONSIDERATO opportuno revocare con il presente atto il decreto di concessione 17088 del 04/10/2021 integralmente sostituito dal presente decreto;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi della vigente normativa;

DATO ATTO del Disciplinare allegato al presente atto come inviato al concessionario per la sua sottoscrizione (All. B), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare è stato sottoscritto dal richiedente ed è conservato agli atti del Settore scrivente;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTO di pubblicare il presente atto e l'allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art 18 del RD 1775/33;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 del Genio Civile Valdarno Centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Spazzavento, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 234 particelle n. 6 e n. 624, per uso civile, per una portata media di 0,95 (zerovirgolanoventacinque) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di revocare a partire dalla data di validità del presente atto il decreto di concessione 17088 del 04/10/2021, integralmente sostituito dal nuovo quadro autorizzatorio approvato con la presente procedura;
4. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa

in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;

5. di precisare che il presente provvedimento non concerne gli aspetti qualitativi della risorsa idrica captata, con particolare riferimento all'idoneità al consumo umano ex D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023;
6. di prendere atto che il Disciplinare (All. B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
8. di dichiarare che, per l'anno 2025, il canone è stabilito nella misura di € 478,93;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pistoia;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A*

3469_2021_All. A
154f6dcfbcf8abeced76811696e6e79876e3cb751c1cd40c1639eaf3b933e7e0
- B*

3469_2021_All. B
024abcb12e59506453b34c717b1ccca9e9d0ddc5f2e4e3e4cde9cd63c76c49f1

Società richiedente:

Danio S.r.l. - C.F. 01744880475

Società uscente:

Cubo S.r.l. - C.F. 01755590476

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE****Responsabile di settore Giovanni MASSINI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 184 del 15-04-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8518 - Data adozione: 24/04/2025

Oggetto: RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Vs. Prat. n. 60577722 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua BV4825, Rio D'Ansano nel Comune di Vinci per costruzione ed esercizio di elettrodotto in cavo sotterraneo BT (230-400 V) tramite scavo NO DIG con contestuale posa di tre armadi stradali, da realizzarsi in Via Pietramarina, nel Comune di Vinci (FI). Pratica SiDIT 956/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009925

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 956/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0140851 del 28/02/2025 presentata da E-DISTRIBUZIONE S.P.A., C.F. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Localizzazione planimetria dell'elettrodotto su CTR scala 1: 10.000;
- Localizzazione planimetria dell'elettrodotto su CTR scala 1: 2.000;
- Localizzazione planimetria, catastale e su OFC con individuazione dell'attraversamento scala 1 : 2.000;
- Sezioni dei due attraversamenti in scala 1 : 100;
- Particolari costruttivi dei cavi e sezione tipo dello scavo;
- Documentazione fotografica.

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua senza nome (BV4825), Rio D'Ansano (BV4823), nel Comune di Vinci per l'esecuzione dell'opera n. 22171 - Costruzione ed esercizio di elettrodotto in cavo sotterraneo BT (230-400 V) tramite scavo NO DIG con contestuale posa di tre armadi stradali, da realizzarsi in Via Pietramarina, nel Comune di Vinci (FI), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra

questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 361/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'intorno del corso d'acqua tombato dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi nelle adiacenze del rio tombato che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza

delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed

al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 15 (quindici) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art. 1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo tramite autorizzazione Agenzia delle Entrate Aut. AdE n. 133874/99.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 537,60 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 403,20 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 9 (nove) dodicesimi del canone annuale di € 537,60 riferito al 2025 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 201,60 a titolo di imposta regionale riferita al 2025 sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di rilasciare la concessione a E-DISTRIBUZIONE S.P.A., C.F. 05779711000, con sede legale nel Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua senza nome (BV4825), Rio D'Ansano (BV4823), nel Comune di Vinci per l'esecuzione dell'opera n. 22171 - Costruzione ed esercizio di elettrodotto in cavo sotterraneo BT (230-400 V) tramite scavo NO DIG con contestuale posa di tre armadi stradali, da realizzarsi in Via Pietramarina, nel Comune di Vinci (FI), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 15 (quindici) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 537,60 , secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di notificare il presente atto per via telematica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8532 - Data adozione: 28/04/2025

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4782 - SIDIT 6498/2024 - PROC. 8763/2024. Concessione idraulica per la posa in opera di nuovo elettrodotto MT in attraversamento staffato a manufatto esistente dei corsi d'acqua denominati Rio di Nozzano (TN 39208) e Fosso delle Cavine (TN 39213) in Loc. Cateratte Nozzano nel Comune di Lucca (LU)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009673

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 11/07/2023”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza, di Concessione idraulica, presentata dalla Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via D. Cimarosa n. 4 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, per i lavori di realizzazione di nuovo elettrodotto MT in attraversamento staffato a manufatto esistente dei corsi d’acqua denominati Rio di Nozzano (TN 39208) e Fosso delle Cavine (TN 39213) in Loc. Cateratte Nozzano nel Comune di Lucca (LU) recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 479160 del 06/09/2024 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti

elaborati a firma del tecnico incaricato, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Lucca al n. 1212:

- Relazione Tecnica descrittiva;
- Estratti cartografici con localizzazione intervento;
- Tav. Sezione lato monte Rio di Nozzano/Fosso delle Cavine;
- Tav. Prospetto lato monte Rio di Nozzano/Fosso delle Cavine;
- Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica ex L.R. 41/2018 ed ex art. 1 c. 6 L.R. 21/2012;
- Documentazione fotografica;

Elenco documentazione integrativa pervenuta con nota prot. n. 556995 del 24/10/2024:

- Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica ex L.R. 41/2018;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico relativa ai lavori per la realizzazione di nuovo elettrodotto MT in attraversamento staffato a manufatto esistente dei corsi d'acqua denominati Rio di Nozzano (TN 39208) e Fosso delle Cavine (TN 39213) in Loc. Cateratte Nozzano nel Comune di Lucca (LU) le cui interferenze idrauliche sono quelle sotto indicate:

Interferenza e Tipologia	Reticolo e Catastale	Descrizione Interferenza
Uso: 11 Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	Reticolo: ☒ Sì ☐ No Catastale: ☒ Sì ☐ No Fg. 148 press mapp. 391-1006	Attrav. staffato a ponte esistente di Rio di Nozzano TN 39208 – Coord. LAT 43,828 LONG 10,411
Uso: 11 Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti	Reticolo: ☒ Sì ☐ No Catastale: ☒ Sì ☐ No Fg. 148 press mapp. 369-391	Attrav. staffato a ponte esistente di Fosso delle Cavine TN 39213 – Coord. LAT 43,828 LONG 10,411

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00), per oneri istruttori con pagamento mediante piattaforma PagoPA del 29/10/2024 ed aver assolto alla imposta di bollo da € 16,00 (sedici/00) sulla domanda tramite versamento su piattaforma PagoPA del 29/10/2024 ;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 4782 – SIDIT 6498/2024 – PROC. 8763/2024;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e visti (solo se è stato trasmesso il cartaceo);
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittio-fauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- il rilascio della concessione per gli attraversamenti è condizionato al regime concessorio degli attraversamenti del Rio di Nozzano (TN39208) e Fosso delle Cavine (TN39213), pertanto, qualora gli stessi dovessero essere rimossi o adeguati anche gli attraversamenti con elettrodotto MT dovranno essere conseguentemente modificati a totale onere del richiedente la concessione.
- Il cavidotto in progetto dovrà essere adeguatamente staffato al manufatto esistente in modo da non costituire pericoli e intralci; dovrà essere prevista la possibilità di una facile possibilità di interruzione della linea, in caso di eventuali interventi e/o modifiche ai manufatti di copertura esistenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- dovrà assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- è tenuto a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte,

innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- si obbliga a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- è reso edotto che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- è pienamente consapevole che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- è consapevole che una volta dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- è consapevole che alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- è reso edotto che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto, determinato secondo la D.G.R.T. n. 1555/2022, è determinato in € 336,00 (euro trecentotrentasei/00) per singolo attraversamento (uso 11.0 – attraversamento sotterraneo), e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per n. 2 (due) attraversamenti pari a € 537,60 (euro cinquecentotrentasette/60);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR T Prot. 0565857 del 29/10/2024 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione di effettuare il versamento di € 89,60 (euro ottantanove/60) quale rateo (2/12) canone anno 2024, versamento di € 537,60 (euro cinquecentotrentasette/60) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione, € 44,80 (euro quarantaquattro/80) quale imposta regionale anno 2024, € 16,00 (euro sedici/00) per l'imposta di bollo sul presente atto oltre al pagamento di € 252,29 (euro duecentocinquanta due/29) per le spese di registrazione del presente atto;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 12/11/2024 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 89,60 (euro ottantanove/60) quale rateo (2/12) canone anno 2024;
- € 537,60 (euro cinquecentotrentasette/60) quale deposito cauzionale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 12/11/2024 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70J0760102800000011899580 di:

- € 44,80 (euro quarantaquattro/80) quale imposta regionale anno 2024;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta mediante versamento con Mod. F24 del 11/11/2024;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 11/11/2024 ad effettuare il pagamento di € 252,29 (euro duecentocinquanta due/29) mediante Mod. F24 per le spese di registrazione del presente atto;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via D. Cimarosa n. 4 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa ai lavori per la realizzazione di nuovo elettrodotto MT in attraversamento staffato a manufatto esistente dei corsi d'acqua denominati Rio di Nozzano (TN 39208) e Fosso delle Cavine (TN 39213) in Loc. Cateratte Nozzano nel Comune di Lucca (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati Pratica idraulica n. 4782 – SIDIT 6498/2024 – PROC. 8763/2024;
2. DI AUTORIZZARE la Società E-Distribuzione S.p.A. allo svolgimento dei lavori per la realizzazione di nuovo elettrodotto MT in attraversamento staffato a manufatto esistente dei corsi d'acqua denominati Rio di Nozzano (TN 39208) e Fosso delle Cavine (TN 39213) in Loc. Cateratte Nozzano nel Comune di Lucca (LU), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli

effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 4782 – SIDIT 6498/2024 – PROC. 8763/2024;

3. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
4. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data di adozione del presente atto;
6. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data di adozione del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato in € 537,60 (euro cinquecentotrentasette/60), salvo aggiornamento ISTAT, così come dettagliato in premessa;
7. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al richiedente;
8. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD****Responsabile di settore Andrea MORELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8561 - Data adozione: 28/04/2025

Oggetto: R.D.523/1904 - L.R. 80/2015 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4765/R - SIDIT 83209/2020 - PROC. 34/2025.

Rinnovo concessione idraulica, di cui al Decreto Dirigenziale n. 27356 del 11/12/2024 per l'uso di area del Demanio idrico con copertura non riportata nel Reticolo Idrografico e fusione con la Concessione Idraulica di cui al Decreto Dirigenziale n. 28315 del 23/12/2024 relativa alla Pratica idraulica n. 4914 - SIDIT 83209/2020 - Proc 10562/2024 relativa alla realizzazione di scarico di acque reflue domestiche da effettuarsi al di sotto della copertura di cui sopra, il tutto posto in Fraz. San Martino a Ulmiano nel Comune di San Giuliano Terme (PI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009680

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. n.7 del 17 febbraio 2020 – Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla l.r. 41/2018;

VISTO il D.P.G.R. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della l.r. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 11/07/2023”;

VISTO il Decreto Dirigenziale del settore Genio Civile Toscana Nord della Regione Toscana n. 27356 del 11/12/2024, inerente la Pratica idraulica n. 4765 - SIDIT 83209/2020 – PROC. 8348/2024, recante: “Regolarizzazione e subentro a seguito di cambio di titolarità per divisione testamentaria e vendita (ex Pratica Provincia di Pisa n. 4921/Pisa) della concessione idraulica di area del demanio idrico non appartenente al reticolo Idrografico con copertura in Loc. San Martino Ulmiano nel Comune di San Giuliano Terme (PI)”, in prossimità dello Scolo della Puntata in Loc. San Martino Ulmiano nel Comune di San Giuliano Terme (PI);

VISTO anche il Decreto Dirigenziale del settore Genio Civile Toscana Nord della Regione Toscana n. 28315 del 23/12/2024, inerente la Pratica idraulica n. 4914, recante: “R.D. 523/1904 – L. 37/1994 – L.R. 41/2018 – Pratica idraulica n. 4914 - SIDIT 83209/2020 – Proc. 10562/2024. Concessione idraulica per la realizzazione di uno scarico di acque reflue domestiche nel corso d’acqua riportato solo nelle mappe catastali in Loc. San Martino a Ulmiano nel Comune di San Giuliano Terme (PI)” relativo alla concessione idraulica di area del demanio idrico non appartenente al reticolo Idrografico con scarico in Loc. San Martino Ulmiano nel Comune di San Giuliano Terme (PI)”, in prossimità dello Scolo della Puntata in Loc. San Martino Ulmiano nel Comune di San Giuliano Terme (PI);

VISTA la nota inviata alla Regione Toscana Direzione difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Nord dal richiedente, protocollata dall'Ente al n. 666598 del 23/12/2024, con la quale viene chiesto il rinnovo, da parte di tutti i soggetti indicati nell'Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto, della concessione idraulica di cui al Decreto Dirigenziale n. 27356 del 11/12/2024 oltre alla richiesta di fusione con la Pratica idraulica n. 4914 inerente la Concessione idraulica di cui al Decreto Dirigenziale n. 28315 del 23/12/2024 trattandosi della medesima area;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di ritenere ammissibile la richiesta e di stabilire in anni 9 (nove), a far data dal 01/01/2025, la durata della nuova concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni indicati rispettivamente nel Decreto n. 27356 del 11/12/2024 e n. 28315 del 23/12/2024 dai quali il presente atto costituisce rinnovo e integrazione e che la presente concessione è rilasciata alle medesime condizioni e obblighi del concessionario riportate nei citati decreti;

DATO ATTO che i soggetti richiedenti hanno versato:

- gli oneri di istruttoria pari a € 75,00 (euro settantacinque/00) mediante versamento con PagoPA in data 23/12/2024;
- l'imposta di bollo per l'istanza da € 16,00 (euro sedici/00) è stata assolta con marca da bollo avente Id. n. 01210232550905 del 23/12/2024;
- l'imposta di bollo per il decreto con marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) mediante marca da bollo avente Id. n. 01210232550380 del 07/01/2025;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 6.2 – Scarichi acque reflue domestiche), determinato secondo la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, è determinato in € 257,00 (euro duecentocinquantesette/00) per singolo scarico a cui si applica il tasso di inflazione programmata pari al 1,00 % ai sensi della D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024, per un importo totale del Canone pari a € 259,57 (euro duecentocinquantanove/57);

DATO ATTO, altresì, che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 3.3 – Tombature uso residenziale o strumentale), determinato secondo la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, a seguito dell'aggiornamento al tasso di inflazione programmata pari al 1,00 % ai sensi della D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024, è pari a € 282,80 (euro duecentottantadue/80);

CONSIDERATO che lo scarico in progetto si trova al di sotto della copertura per la quale è stato rilasciato Decreto Dirigenziale n. 27356 del 11/12/202 di regolarizzazione della Concessione Idraulica ai sensi della L.R. 77/2016 (Pratica n. 4765 – oggetto del presente rinnovo), secondo quanto previsto dall'Allegato A alla D.G.R.T. 1555/2022 e quindi il canone non è dovuto in quanto non vi è ulteriore occupazione di area demaniale;

DATO ATTO, pertanto, che il canone complessivo annuale 2025, salvo aggiornamenti ISTAT o diverse disposizioni regolamentari, ammonta a totali € 282,80 (euro duecentottantadue/80);

DECRETA

1. DI ACCOGLIERE la richiesta presentata, dai soggetti richiedenti, i cui dati anagrafici/fiscali sono indicati nell'Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto, e

conseguentemente di rinnovare la concessione già regolarizzata con Decreto n. 27356 del 11/12/2024 inerente l'uso di un'area del Demanio Idrico con la finalità di copertura del corso d'acqua riportato solo nelle mappe catastali e non nel Reticolo idrografico, in prossimità dello Scolo della Puntata in Loc. San Martino Ulmiano nel Comune di San Giuliano Terme (PI), nell'area identificata catastalmente al NCEU sul Foglio 52 mappale 120 del Comune di San Giuliano Terme (PI) relativamente alla Pratica idraulica n. 4765/R - SIDIT 83209/2020 – PROC. 34/2025 ed altresì accogliere la richiesta di fusione con la Pratica idraulica n. 4914 inerente la Concessione idraulica di cui al Decreto Dirigenziale n. 28315 del 23/12/2024 inerente il mantenimento di uno scarico di acque reflue domestiche nel corso d'acqua di cui sopra individuato al NCEU nel Foglio 52 nei pressi del mappale 120 (Scarico) e Foglio 52 nei pressi del mappale 120 Sub. 6 (Fabbricato) del Comune di San Giuliano Terme (PI) ;

2. DI DISPORRE che la manutenzione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi e che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori eventuali titoli e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
4. DI NOTIFICARE il presente atto ai soggetti richiedenti tramite posta elettronica certificata;
5. DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati anagrafici/fiscali richiedenti

e313b2a0b9a1928bc5a52c014c4a39c02149df075d9a5e901da1b2289484b6ea

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Giovanni MASSINI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 184 del 15-04-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8565 - Data adozione: 28/04/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio del Buio (2) (AV5966), in loc. San Martino in Tremoleto del Comune di Poppi (AR) per l'esecuzione di scavo per posa nuova linea interrata BT e attraversamento aereo BT. Pratica SiDIT 8208/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010003

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 8208/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0629604 del 03-12-2024 presentata da E-Distribuzione SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa, n. 4 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Piano Tecnico (con relazione tecnico-descrittiva, inquadramento generale, criteri d'intervento, estratti catastali ed estratti aerofotogrammetrico)

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Rio del Buio (2) (AV5966), loc. San Martino in Tremoleto in Comune di Poppi (AR), presso il Foglio 93 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 21253 - Scavo per posa nuova linea interrata a bassa tensione (230-400V), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Rio del Buio (2) (AV5966), loc. San Martino in Tremoleto in Comune di Poppi (AR), presso il Foglio 93 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 21254 - Attraversamento aereo BT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 11395/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle Viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e

quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è obbligato ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere

stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca da bollo digitale Aut. AdE n. 133874/99

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 277,66 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 23,14 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a un dodicesimo del canone annuale di € 277,66 riferito al 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 11,57 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.
- € 30,31 a titolo di indennizzo per le annualità 2019-2023 (per l'attraversamento aereo), dovuti per l'occupazione senza titolo del demanio idrico, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di rilasciare la concessione a E-Distribuzione SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa, n. 4 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio del Buio (2) (AV5966), loc. San Martino in Tremoleto in Comune di Poppi (AR), presso il Foglio 93 con l'opera n. 21253 - Scavo per posa nuova linea interrata a bassa tensione (230-400V);
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio del Buio (2) (AV5966), loc. San Martino in Tremoleto in Comune di Poppi (AR), presso il Foglio 93 con l'opera n. 21254 - Attraversamento aereo BT ;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 277,66, secondo quanto riportato al p.to 11 e 1.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di notificare il presente atto per via telematica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 157 del 14-04-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8574 - Data adozione: 28/04/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 6840/2024 (Proc. n. 9339/2024) - Concessione demaniale per un attraversamento con condotta idrica in subalveo (tip. 11) del fosso di Valle Felciosa (TS74560), in località Le Croste nel comune di Manciano (GR). Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009966

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la L.R. 50/2021 "Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del servizio idrico integrato";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la L.R. 3/2025 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015";

VISTA la richiesta di concessione presentata da Acquedotto del Fiora S.p.A., acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 508240 del 25/09/2024, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica ;
- Planimetrie ubicative;
- Elaborato tecnico di progetto;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 105406 del 13/02/2025;

VISTA la comunicazione integrativa, acquisita agli atti con prot. n. 0062817 del 30/01/2025, nella quale si chiede di ricondurre il procedimento di concessione alle disposizioni dettate dalla L.R. 3/2025;

PRESO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico incaricato dal richiedente, prevede le opere per l'intervento di bonifica e messa a norma di una condotta di distribuzione idrica esistente, con attraversamento in subalveo (metodologia TOC) del fosso di Valle Felciosa (TS74560), in località Le Croste nel comune di Manciano, come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il corso d'acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 (C.T.R. tav. n. 343020), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO che le opere oggetto di concessione non sono comprese negli elenchi di cui alle tabelle B e C della L.R. 50/2021;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso a questo Settore dal Consorzio 6 Toscana Sud e acquisito agli atti con prot. n. 520301 del 02/10/2024, nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione che regolarizza l'utilizzazione del demanio idrico sopraindicata sussistono i presupposti di cui al comma 7 dell'art. 4, della L.R. 50/2021, così come modificato dal comma 5 dell'art. 1 della L.R. 3/2025, che, nel caso di occupazioni di aree demaniali senza titolo accertate su segnalazione del gestore successivamente alla stipula degli accordi, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l'attraversamento oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0120068 del 20/02/2025;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque consentite, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice di allerta del Centro Funzionale Regionale (www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito ai mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente deve comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e il Consorzio 6 Toscana Sud la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal

termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento sotterraneo (tip. 11) ammonta ad € 271,49, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R.T. n. 888/2017 e ss.mm.ii. e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento, precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla giunta regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dell'indennizzo per l'occupazione senza titolo, per il quinquennio antecedente la data del rilascio della concessione, per l'importo di € 1.357,45;
- ha provveduto al versamento dell'importo di € 226,24, corrispondente a 10/12-esimi del canone 2025;
- ha provveduto al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2025, pari ad € 113,12;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare a Acquedotto del Fiora S.p.A., con sede legale in Grosseto, via Gaetano Mameli 10, C.F. e P. IVA 00304790538, la concessione demaniale per un attraversamento con condotta idrica in subalveo (tip. 11) del fosso di Valle Felciosa (TS74560), in località Le Croste nel comune di Manciano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/03/2044, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, l'esecuzione delle opere suddette, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R.

131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

9) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

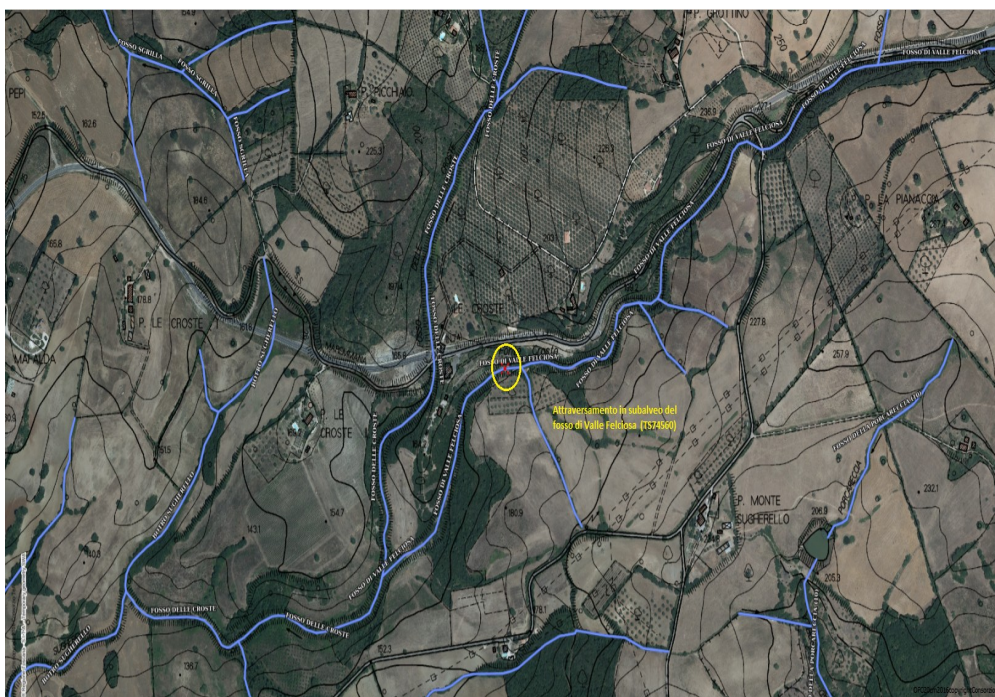
A

Cartografia

b9464910171701a92a7a5ba2397f8adee268d90920df0db471afaa597bea75da

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 6840/2024 (Proc. n. 9339/2024) – Concessione demaniale per un attraversamento con condotta idrica in subalveo (tip. 11) del fosso di Valle Felciosa (TS74560), in località Le Croste nel comune di Manciano (GR). Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.



**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE****Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8583 - Data adozione: 28/04/2025

Oggetto: R.D. 523/1904 SIDIT n. 2021/2024 - Autorizzazione idraulica per lavori di demolizione e ripristino dei luoghi e contestuale concessione temporanea per utilizzo del demanio idrico con manufatto preesistente di scarico di acque piovane nel Fosso Maestro di Dogaia (BV6155), nel Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI). Richiedente: Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno S.p.A..

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009956

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2, 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTO l’art.3 della L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. n);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico e il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80” (Norma in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitanti costieri);

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24 bis L.R. 80/2015 - art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R. 293/2015”;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, e ss.mm.ii., d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016”con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 2 novembre 2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre2015, n. 80”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e il relativo allegato A che stabilisce i

canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall'annualità 2023, in sostituzione dell'allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n.1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA l'istanza di concessione del Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno S.p.A. (C.F. 00652790502), con sede legale in Via del Bosco n. 275 nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI), compilata tramite l'applicativo Sidit frontend con prot. n. 367138 del 28/07/2023 (n. pratica 2021/2024);

VISTE le integrazioni pervenute dal Richiedente acquisite con prot. n. 100979 in data 11/02/2025 trasmesse a seguito del provvedimento emesso dalla Regione Toscana Settore Autorizzazioni Rifiuti (Decreto AIA Consorzio Aquarno S.p.A. n. 585 del 15/01/2025);

CONSIDERATO che l'istanza originaria è relativa alla richiesta di mantenimento delle opere presenti consistenti in una canalizzazione in cemento del diametro interno di 1,0 metro con cui sono convogliate le acque provenienti dalla vasca di prima pioggia (scarico S1) interna allo stabilimento esistente di trattamento fanghi nel Fosso Maestro di Dogaia (BV6155), posto in Via Sant'Andrea 121, sito nel Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI), in area di proprietà del Richiedente (Foglio n.10 in corrispondenza della particella n.277);

DATO ATTO che il provvedimento emesso dal Settore Autorizzazioni Rifiuti prescrive che lo scarico S1 sia eliminato e le acque dovranno essere recapitate al depuratore e che a tal fine dovrà essere presentato un Progetto di dismissione al Settore Genio Civile, per la rimozione delle opere, per l'esecuzione dei lavori e il conseguente ripristino dei luoghi;

VISTO che il Richiedente ha integrato l'istanza originaria con il progetto di ripristino dello stato dei luoghi che prevede la rimozione del manufatto esistente nella fascia di rispetto di 10 m dal ciglio di sponda, provvedendo a ripristinare il profilo originario della sponda con terreno vegetale;

RILEVATO che gli elaborati che descrivono l'esecuzione dei lavori in argomento, ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono i seguenti:

- relazione tecnica;
- corografia;
- tavola 1 stato di fatto;
- estratto di mappa catastale;
- documentazione fotografica;
- relazione integrativa;
- tavola 2 progetto dismissione opera;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

DATO ATTO che l'istanza comporta l'occupazione del Demanio con riferimento al Fosso Maestro di Dogaia (BV6155), Foglio n.10 in corrispondenza della particella n.277, nel Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI);

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche dei lavori e dell'opera con evidenziate le aree demaniali impegnate è quella agli atti del procedimento pratica SIDIT n. 2021/2024;

DATO ATTO che l'autorizzazione comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento, il rilascio di un unico atto di concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione;

CONSIDERATO che:

- i lavori di ripristino dello stato dei luoghi presentano i requisiti per essere autorizzati;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D. n. 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione dei lavori di demolizione del manufatto e nel ripristino dello stato dei luoghi dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'attività complessiva non dovrà comportare trasformazioni altimetriche delle aree ricomprese nella fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio di sponda del corso d'acqua;
- le sezioni di progetto devono essere raccordate con quelle esistenti non oggetto di intervento evitando la formazione di angoli, spigoli, sporgenze e rientranze che possano innescare turbolenze ed erosioni localizzate o diffuse;
- gli scavi per la demolizione del manufatto dovranno eseguirsi con dimensioni non eccedenti a quanto strettamente occorrente e dovranno essere lasciati aperti per un tempo il più breve possibile;
- una volta iniziati, i lavori dovranno essere portati a termine senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
- tutti gli scavi nella fascia di rispetto dei 10 metri del ciglio di sponda del fosso in argomento, necessari per rimuovere le opere, dovranno essere riempiti con idoneo terreno adeguatamente posato in opera;
- eventuali aree di deposito temporaneo del materiale demolito dovranno essere poste al di fuori della fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua in argomento;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del

richiedente;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori non dovranno interferire in alcun modo con le sponde del corso d'acqua ed in ogni caso non dovranno ostacolare l'accesso ai soggetti preposti, alla manutenzione e sorveglianza dei corsi d'acqua;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative, le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- il richiedente è tenuto a tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta emessi dal Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrologico - Idraulico della Regione Toscana;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; mentre in previsione di condizioni meteo avverse (codice giallo arancione o rosso per rischio idrogeologico così come emesso dal Centro Funzionale Regionale), dovranno essere interrotte per tutta la durata dell'avviso, sgombrando le pertinenze idrauliche da materiali di risulta, mezzi d'opera e quant'altro possa ostacolare il libero deflusso delle acque;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione e la concessione di cui al presente atto riguardano esclusivamente l'opera e l'esecuzione dei lavori indicati in premessa, per cui ogni variazione o ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ripristino ha una durata di 3 (tre) anni dalla data del presente atto; tale atto potrà essere prorogato e/o rinnovato per giustificati motivi a richiesta del soggetto interessato, previa constatazione dei lavori eseguiti da parte di questa Amministrazione con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori di dismissione dell'opera e ripristino dei luoghi con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;
- fino al termine dei lavori il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione del manufatto preesistente, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;
- il richiedente è tenuto al versamento delle indennità di occupazione per il manufatto oggetto di demolizione fino al termine dei lavori di ripristino;
- i lavori saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1 del Regolamento, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico

o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni della L.R. 80/2015, del Regolamento n. 60/R/2016 e ss.mm.ii. sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione ha la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

- il richiedente è tenuto al versamento delle indennità di occupazione per il manufatto oggetto di demolizione fino al termine dei lavori di ripristino;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;

- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;

- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;

- ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, la Concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione;

- l'importo annuale del canone per le opere in argomento è stato calcolato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 Allegato A, punto 6.1;

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine dell'annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte della Concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per l'opera mediante il versamento della somma corrispondente ad una annualità del canone calcolato ai sensi della D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018, punto 1; ;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTA la nota Prot. n. 0323380 del 07/06/2024 con la quale è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della concessione, di effettuare i seguenti versamenti:

- versamento dell'importo di euro 519,10 (cinquecentodiciannove/10) a titolo di indennizzo per utilizzo senza titolo per le annualità dal 2019 al 2023;

- versamento dell'importo di euro 112,00 (centododici/00) a titolo di canone concessorio relativo all'annualità 2024;

- versamento dell'importo di euro 112,00 (centododici/00) a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati sono conservate agli atti di questo Settore (prot. 102911 del 12/02/2025);

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021 sull'Imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione e, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R/2016, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che, in data 07/02/2025, il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento mediante il portale regionale;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio al Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno S.p.A., C.F. 00652790502, con sede legale Via del Bosco 275, nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) di:

- concessione temporanea per l'utilizzo del demanio idrico con manufatto preesistente di scarico di acque piovane nel Fosso Maestro di Dogaia (BV6155) nel Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI);
- autorizzazione idraulica per lavori di demolizione di manufatto preesistente di scarico nel Fosso Maestro di Dogaia (BV6155) e di ripristino dei luoghi;

2. di autorizzare l'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritti e rappresentati negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di stabilire che l'autorizzazione e la concessione hanno la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del presente Decreto secondo le condizioni e le clausole sopra espresse;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione dei lavori in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento;
8. di notificare il presente atto al richiedente, al Settore Autorizzazioni Rifiuti ed al Comune di Santa Croce sull'Arno (PI).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Giovanni MASSINI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 184 del 15-04-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8591 - Data adozione: 28/04/2025

Oggetto: r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 491/2025-422622/2020; Codice locale n. 3619. Variante sostanziale di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Rignano sull'Arno, Località Pagnana.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009915

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

RICHIAMATA la concessione di derivazione di acqua pubblica Codice locale n. 3619, ad uso agricolo;

CONSIDERATO che con domanda in data 17/01/2025 al numero protocollo 0024796 il richiedente Fattoria Pagnana spa, con sede legale in via Pagnana, Comune di Rignano sull'Arno, C.F. 00429150485, ha fatto richiesta di Variante sostanziale, in aumento di volumi, alla concessione di derivazione di acqua pubblica Codice locale n. 3619, tramite pozzo nel Comune di Rignano sull'Arno, Località Pagnana nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 26, particella n. 565, ad uso agricolo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,089 l/s, per un fabbisogno di 2800 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 17/04/2025, tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, la somma di € 12,29 (*euro dodici virgola ventinove centesimi*) quale integrazione della cauzione versata in occasione del primo

rilascio della concessione, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Fattoria Pagnana spa, con sede legale in via Pagnana, Comune di Rignano sull'Arno, C.F. 00429150485, la Variante Sostanziale, in aumento di volumi, alla concessione di derivazione di acqua pubblica Codice locale n. 3619, tramite pozzo ubicato al foglio n. 26, particella n. 565 in Comune di Rignano sull'Arno, Località Pagnana, ad uso agricolo, per una portata media di 0,089 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 89,15 (*euro ottantanove virgola quindici centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario ed al Comune di Rignano sull'Arno;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

ed7a8f8aa2ac6a4912fdbeb4b4c09911e978570b91951725d1c52dbb7f2169cc



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8608 - Data adozione: 28/04/2025

Oggetto: R.D. n. 523/1904 - L. n. 37/1994 - L.R. n. 41/2018 - Pratica idraulica n. 5076 - SIDIT 1441/2025 - PROC. 2842/2025.

Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località nel Comune di Coreglia Antelminelli (LU)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009667

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la L.R. n. 93 del 27/11/2020 recante:”Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla L.R 73/2005 e alla L.R. 19/2019”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 11/07/2023";

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Largo Donegani n. 2 - C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. 0434041 del 02/08/2024 (Pratica idraulica 5076 – 1441/2025 – PROC. 2842/2025), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza al n. 1352:

- Documento principale con normativa di riferimento e procura open fiber;
- Corografia generale e descrizione di ogni interferenza con il reticolo idrografico;

- Relazione Tecnica descrittiva con tabella interferenze;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Coreglia Antelminelli (LU);

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Coreglia Antelminelli (LU) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con O.d.S. n. 23 del 25/11/2022;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
 1. non altera il buon regime delle acque;
 2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 5. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
-

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e vistati (solo se è stato trasmesso il cartaceo);
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sul taglio di alberature; eventuali autorizzazioni dovranno essere richieste agli Enti competenti;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini inibiti;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

- Al fine di permettere l'esecuzione delle operazioni di manutenzione e pronto intervento idraulico in condizioni di sicurezza secondo quanto previsto nell'allegato IX D.Lgs 81/2008 la distanza minima del cavo dalla sommità arginale o dal ciglio di sponda non dovrà essere minore di quanto previsto al punto 2.1.05 del DM 21/03/1988 e comunque maggiore di 7,00 (sette) m;

PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 (tre) dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei

manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario

decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.

- Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa.
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni diciannove la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- il soggetto richiedente ha assolto all'imposta di bollo da € 16,00 (euro sedici/00) sia sulla istanza con marca da bollo avente Id. n. 01240517684054 del 16/07/2024 che per il rilascio del presente atto avente Id. n. 01241007285254 del 11/02/2025;

- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Largo Donegani n. 2 - C.F. 09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell' art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati relativi alla Pratica idraulica n. 5076 –1441/2025 – PROC. 2842/2025;
2. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 (tre) dalla data di adozione del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
3. DI ACCORDARE alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;
4. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;
5. DI DARE ATTO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Coreglia Antelminelli (LU) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
8. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
10. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;
11. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elenco interferenze

36a87d1b71760c6e327204142f92f94aa5ae74f52aab17006f63337b9ed3a24c

Foglio1

ALLEGATO A

PRATICA 5076 COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI Concessioni Open Fiber S.p.A.						
Rif. Tavola	località	Oggetto	Corso d'acqua	Dati Catastali	Coord_X	Coord_Y
SC01	Mulino di Fondo	I-1 attraversamento aereo con rete in fibra ottica utilizzando sostegno esistente	Torrente Segone TN23946	Foglio 22-27 particelle 783-104	1622639,89	4879828,77
SC02	Mulino di Fondo	I-2 attraversamento aereo con rete in fibra ottica utilizzando sostegno esistente	Rio del Cocule TN24129	Foglio 27-28 particelle 107-1	1622569,25	4879657,39
SC03	Tereglio	I-3 attraversamento aereo con rete in fibra ottica utilizzando sostegno esistente	Senza nome TN24611	Foglio 30 particelle 992-993	1625302,77	4879107,32
SC04	Le Tre Capanne	I-4 Attraversamento aereo con rete in fibra ottica utilizzando sostegno esistente	Senza nome TN24435	Foglio 30 particelle 883-1277	1625739,35	4879148,01
SC05	Rifustieri	I-5.1 attraversamento aereo con rete in fibra ottica utilizzando sostegno esistente	Senza nome TN24662	Foglio 30 particella 1011	1625303,83	4878934,48
	Rifustieri	I-5.2 attraversamento aereo con rete in fibra ottica utilizzando sostegno esistente	Senza nome TN24732	Foglio 36 particella 418	1625313,29	4878840,43
SC06	Le Tre Capanne	I-6.1 attraversamento aereo con rete in fibra ottica utilizzando sostegno esistente	Senza nome TN24534	Foglio 30 particella 910	1625573,94	4878984,11
	Le Tre Capanne	I-6.2 attraversamento aereo con rete in fibra ottica utilizzando sostegno esistente	Senza nome TN24611	Foglio 30 particelle 945-1053	1625495,52	4878874,66
SC07	Sasseto	I-7.1 attraversamento aereo con rete in fibra ottica utilizzando sostegno esistente	Senza nome TN24662	Foglio 30 particella 1056	1625463,31	4878802,31

Pagina 1

Foglio1

	Sasseto	I-7.2 attraversamento aereo con rete in fibra ottica utilizzando sostegno esistente	Senza nome TN24732	Foglio 36 particella 446	1625434,64	4878693,02
SC08	Pezzalun ga	I-8.1 attraversamento aereo con rete in fibra ottica utilizzando sostegno esistente	Senza nome TN24835	Foglio 36 particella 387	1625265,07	4878555,49
	Pezzalun ga	I-8.2 attraversamento aereo con rete in fibra ottica utilizzando sostegno esistente	Senza nome TN24835	Foglio 36 particella 387	1625266,93	4878549,86
SC09	Pezzalun ga	I-9.1 attraversamento aereo con rete in fibra ottica utilizzando sostegno esistente	Senza nome TN24916	Foglio 36 particella 374	1625190,52	4878391,39
	Pezzalun ga	I-9.2 attraversamento aereo con rete in fibra ottica utilizzando sostegno esistente	Senza nome TN24916	Foglio 36 particella 621	1625263,21	4878357,67
SC10	Rocca	10 attraversamento aereo con rete in fibra ottica utilizzando sostegno esistente	Senza nome TN25033	Foglio 34 particelle 302-953	1622890,92	4878177,17

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE****Responsabile di settore Giovanni MASSINI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 184 del 15-04-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8611 - Data adozione: 28/04/2025

Oggetto: R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Cavriglia (AR), Località Erboli. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 11080/2024-7994/2024 (Codice locale n. ACS2024_00032).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009929

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 22/11/2024 al numero protocollo 0611759, l'impresa agricola individuale, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha presentato richiesta di Autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di derivazione acque sotterranee tramite un pozzo da realizzare nel Comune di Cavriglia (AR), Località Erboli, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 56, particella n. 41, ad uso agricolo;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 28188 del 20/12/2024 della Regione Toscana, con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori acquisita dalla Regione Toscana con prot. 199597 del 26/03/2025;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,064 l/s, per un fabbisogno di 2.020 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE l'impresa richiedente ha versato in data 14/04/2025 la somma di € 87,88 (*euro ottantasette virgola ottantotto centesimi*) tramite versamento pagoPA con Id Debito n. CAA0000776 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il titolare dell'impresa richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, all'impresa agricola individuale, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 56, particella n. 41, in Comune di Cavriglia (AR), Località Erboli, per uso agricolo, per una portata media di 0,064 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 87,88 (*euro ottantasette virgola ottantotto centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Cavriglia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

5f816b6ac64a07b057601ff5817cbc9c3a87de69e6adc500f1e88d3d672f31d4

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE****Responsabile di settore Giovanni MASSINI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 184 del 15-04-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8613 - Data adozione: 28/04/2025

Oggetto: R.D. 1775/1933 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Concessione di derivazione di acqua pubblica tramite un pozzo ubicato nel Comune di Cavriglia (AR), Località La Casellina. Approvazione del disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 1924/2025-11415/2020 (Codice locale n. CSA2025_00009).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009958

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 11/02/2025 al numero protocollo 0098900, la richiedente Il Poggio di Gaville Srl, con sede legale in Comune di Firenze (FI), C.F. 05155590481, ha presentato richiesta di concessione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Cavriglia (AR), Località La Casellina, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 2, particella n. 6, ad uso agricolo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,079 l/s, per un fabbisogno di 2.500 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 22/04/2025 la somma di € 88,64 (*euro ottantotto virgola sessantaquattro centesimi*) tramite piattaforma IRIS di pagoPA con Id Debito n. CAA0000794 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione,

somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Il Poggio di Gaville Srl, con sede legale in Comune di Firenze (FI), C.F. 05155590481, la concessione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 2, particella n. 6, in Comune di Cavriglia (AR), Località La Casellina, per uso agricolo, per una portata media di 0,079 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 88,64 (*euro ottantotto virgola sessantaquattro centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di dichiarare che la concessione può essere modificata, sospesa o revocata in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Cavriglia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

af439ef1cb5dd85702426e65f8508baab917b155871ebc73bd0a7414411825f1

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8633 - Data adozione: 29/04/2025

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), uso civile, Pratica Codice locale: VER1123 - D12730 Sidit n° 192983/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010033

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n°112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- L.R. 9 marzo 2006, n° 8 e relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 26/02/2010, n° 23/R;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla L.R. n° 69/2011 ed alla L.R. n° 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. n° 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. n°51/R/2015”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 233259 del 19/04/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature e locali stabilimento balneare), per un volume complessivo pari a 2.600,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 16 Mappale 1356, Pratica Codice locale: VER1123 - D12730 Sidit n° 192983/2020.

Vista la nota di indizione prot. n° 0040673 del 27/01/2025, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Forte dei Marmi (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 29/01/2025 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e pertanto ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. n° 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- c) che la L.R. n° 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD n° 1775/1933;
 - Comune di Forte dei Marmi (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al

fenomeno dell'intrusione salina;

e) che il giorno 27/04/2025 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- Parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0056147 del 29/01/2025: parere favorevole al rilascio della concessione per esclusivo uso gestione del verde – lavaggio piazzali e strutture/attrezzature. I prelievi potranno essere interessati da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano.

- Contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza.

- Parere Comune di Forte dei Marmi (LU) prot. n° 0253713 del 16/04/2025: in considerazione del fatto che trattasi di istanza di riattivazione di concessione preferenziale e quindi non di nuovo emungimento si esprime parere favorevole.

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 233259 del 19/04/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature e locali stabilimento balneare), per un volume complessivo pari a 2.600,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 16 Mappale 1356, Pratica Codice locale: VER1123 - D12730 Sidit n° 192983/2020, con le seguenti prescrizioni:
 - usi specifici concessi: irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature e locali stabilimento balneare;
 - i prelievi potranno essere interessati da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano;
 - qualora il concessionario, una volta ottenuta la concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica, intenda utilizzare l'acqua del pozzo anche per il consumo umano, dovrà preventivamente ottenere il giudizio di idoneità a tale uso da parte dell'Azienda ASL Toscana Nord Ovest, che è la sola autorità competente a ricevere l'eventuale domanda di giudizio di idoneità dell'acqua all'uso umano;
 - nell'uso non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti per il lavaggio delle attrezzature.

2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, Legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1 DATI IDENTIFICATIVI
7b973a70bf0bef9649996efe7e4ef4bad8b17d6b79f45440cec88d46f18d6e0c

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8638 - Data adozione: 29/04/2025

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), uso civile, Pratica Codice locale: VER1236 - D12729 Sidit n° 192547/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010038

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- L.R. 9 marzo 2006, n° 8 e relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 26/02/2010, n° 23/R;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla L.R. n° 69/2011 ed alla L.R. n° 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. n° 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. n° 51/R/2015”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 242074 del 26/04/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde e piante, lavaggio attrezzature, pavimentazioni e locali stabilimento balneare), per un volume complessivo pari a 2.000,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 19 Mappale 1393, Pratica Codice locale: VER1236 - D12729 Sidit n° 192547/2020.

Vista la nota di indizione prot. n° 0040642 del 27/01/2025, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Forte dei Marmi (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 29/01/2025 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e pertanto ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. n° 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- c) che la L.R. n° 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD n° 1775/1933;
 - Comune di Forte dei Marmi (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al

fenomeno dell'intrusione salina;

e) che il giorno 27/04/2025 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- Parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0056145 del 29/01/2025: parere favorevole al rilascio della concessione per esclusivo uso gestione del verde – lavaggio strutture/attrezzature. I prelievi potranno essere interessati da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano.

- Contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza.

- Parere Comune di Forte dei Marmi (LU) prot. n° 0251085 del 15/04/2025: in considerazione del fatto che trattasi di istanza di riattivazione di concessione preferenziale e quindi non di nuovo emungimento si esprime parere favorevole.

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 242074 del 26/04/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde e piante, lavaggio attrezzature, pavimentazioni e locali stabilimento balneare), per un volume complessivo pari a 2.000,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 19 Mappale 1393, Pratica Codice locale: VER1236 - D12729 Sidit n° 192547/2020, con le seguenti prescrizioni:
 - usi specifici concessi: irrigazione aree a verde e piante, lavaggio attrezzature, pavimentazioni e locali stabilimento balneare;
 - i prelievi potranno essere interessati da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano;
 - qualora il concessionario, una volta ottenuta la concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica, intenda utilizzare l'acqua del pozzo anche per il consumo umano, dovrà preventivamente ottenere il giudizio di idoneità a tale uso da parte dell'Azienda ASL Toscana Nord Ovest, che è la sola autorità competente a ricevere l'eventuale domanda di giudizio di idoneità dell'acqua all'uso umano;

- nell'uso non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti per il lavaggio delle attrezzature.
- 2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
- 3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
- 4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, Legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
- 5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
- 6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

DATI IDENTIFICATIVI

9f4b8474e1092a199ac1fdeb1ff7c4803d3e32967f4052af66a7e54e76d5ced7

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8657 - Data adozione: 28/04/2025

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R.41/2018 - Pratica idraulica n. 3433 - SIDIT 922/2025 - PROC. 1697/2025.
Concessione ed Autorizzazione idraulica per lavori di demolizione e ricostruzione di un ponte sul corso d'acqua denominato Torrente Turrite (TN24428) nel Comune di Galliciano (LU)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009655

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 11/07/2023”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza sia di autorizzazione che di concessione idraulica presentata dal Comune di Galliciano (LU), con sede legale in via D. Bertini, 2 – 55027 Galliciano (LU) Codice Fiscale 81000160465 per la demolizione e la ricostruzione di un ponte sul corso d’acqua denominato Torrente Turrte (TN24428) in Loc. Campilato nel Comune di Galliciano (LU), acquisita agli atti di questo Settore con Prot. AOOGRT n. 321124 del 17/08/2022, con la quale veniva trasmessa la

documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati, a firma del tecnico incaricato, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Toscana al n. A/792:

- TAV.01 COROGRAFIA PLANIMETRIA CATASTALE;
- TAV.02 RILIEVO CELERIMETRICO E RILIEVO FOTOGRAFICO STATO DI FATTO;
- TAV.03 PLANIMETRIA E SEZIONI SCAVI E DEMOLIZIONI;
- TAV.04 PLANIMETRIE SEZIONI PROFILO STATO DI PROGETTO;
- TAV.05 PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
- TAV.06 RELAZIONE TECNICA;
- TAV.07.1 RELAZIONE IDROLOGICA;
- TAV.07.2 RELAZIONE IDRAULICA;
- TAV.08 RELAZIONE DI CALCOLO STATICO;
- TAV.09 PIANO PARTICELLARE DI OCCUPAZIONE E DI ESPROPRIO;
- TAV.10-R1 COMPUTO METRICO QTE;
- TAV.11-R1 ELENCO PREZZI UNITARI;
- TAV.12-R1 ANALISI PREZZI;
- TAV.13-R1 STIMA INCIDENZA MANODOPERA;
- TAV.14-R1 CAPITOLATO;
- TAV.15 DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE;
- TAV.16 PIANO DI COORDINAMENTO;
- TAV.17 ANALISI RISCHI;
- TAV.18 CRONOPROGRAMMA;
- TAV.19 FASCICOLO DELL'OPERA;
- TAV.20 PLANIMETRIA DI CANTIERE;
- TAV.21-R1 COSTI SICUREZZA;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'Autorizzazione idraulica per i lavori di demolizione e di ricostruzione di un ponte nel corso d'acqua di cui sopra in Loc. Campilato nel Comune di Galliciano (LU) individuato al NCEU sul Foglio 108 nei pressi dei mappali 6097-9322 del Comune di Galliciano (LU) e il conseguente uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza di detto attraversamento;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e del Concessionario;

DATO ATTO che, a seguito delle modifiche apportate al Regolamento 60/R/2016 con DPGR 18 febbraio 2025, n. 12/R, gli Enti Pubblici Territoriali sono esenti dal pagamento del canone di concessione;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra

riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3433 – SIDIT 922/2025 - PROC. 1697/2025;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

VISTA la nota Prot. n. 0351373 del 15/09/2022 mediante la quale veniva rilasciata l'Autorizzazione provvisoria a svolgere i lavori di cui sopra;

PRESO ATTO che con nota Prot. n. 0386807 del 11/10/2022 il soggetto richiedente ha comunicato l'inizio dei lavori di cui sopra in data 23/09/2022;

PRESO ATTO del procedimento ex art. 9 c. 1 della L.R. 80/2015 in relazione al mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 5 della L 37/94, in relazione agli artt. 3 e 8 del DPGR 60/R/2016 concluso con il Verbale n. 57/2025 notificato in data 06/03/2025 con nota Prot. 0152244

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere stati eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori in alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene del Torrente Turrone di Galliciano ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona S1 Serchio Garfagnana Lima (zona di allerta di riferimento per il Comune di Galliciano come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- utilizzo preferibile di mezzi d'opera leggeri;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 36 (trentasei) mesi dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- dovrà assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o

danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- è tenuto a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- si obbliga a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- è reso edotto che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- è pienamente consapevole che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- è consapevole che una volta dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- è consapevole che alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- è reso edotto che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 5.1 – Guadi, ponti e viadotti per pubblica utilità), determinato secondo la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016”, ammontava a € 144,00 (euro centoquarantaquattro/00) per singolo attraversamento, compresa della riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. 0457301 del 06/10/2023 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 1.671,27 (euro milleseicentotrentuno/27) quale ammontare canoni pregressi (2014-2022) più il canone per l'anno 2023 ed il versamento di € 1.518,86 (euro millecinquecentodiciotto/86) per imposta regionale anni pregressi (2014-2023) ed anno 2023;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto mediante mandati n. 2568/2023 e n. 2569/2023, ad effettuare, in data 20/11/2023, il versamento su conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 intestato a Regione Toscana rispettivamente di:

- € 1.671,27 (euro milleseicentotrentuno/27) quale ammontare canoni pregressi (2014-2022) più il canone per l'anno 2023;
- € 1.518,86 (euro millecinquecentodiciotto/86) per imposta regionale anni pregressi (2014-2023) ed anno 2023;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. 0621841 del 28/11/2024 sono stati richiesti anche il canone anno 2024 per l'ammontare di € 163,22 (euro centosessantatre/22) e l'imposta regionale anno 2024 per l'ammontare di € 81,61 (euro ottantuno/61) per l'imposta regionale anno 2024;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto mediante mandati n. 2403/2024 e n. 2404/2024, ad effettuare, in data 02/12/2024, il versamento su conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 intestato a Regione Toscana rispettivamente di:

- € 163,22 (euro centosessantatre/22) quale integrazione canone anno 2024;
- € 81,61 (euro ottantuno/61) per imposta regionale anno 2024;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che per il presente provvedimento è stato rispettato quanto disciplinato dall'art. 40 del Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R e ss.mm. e ii.;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore del Comune di Galliciano (LU), avente sede legale in via D. Bertini, 2 – 55027 Galliciano (LU) Codice Fiscale 81000160465, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Torrente Turrite (TN24428) per un attraversamento con ponte carrabile del corso d'acqua così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 3433 –SIDIT 922/2025 - PROC. 1697/2025;

2. DI AUTORIZZARE il Comune di Galliciano allo svolgimento dei lavori per la realizzazione di di demolizione e di ricostruzione di un ponte nel corso d'acqua di cui sopra in Loc. Campilato nel Comune di Galliciano (LU) individuato al NCEU sul Foglio 108 nei pressi dei mappali 6097-9322 del Comune di Galliciano (LU) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 3433 – SIDIT 922/2025 - PROC. 1697/2025;
3. DI DISPORRE che lo svolgimento dei lavori siano sottoposti alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione, per l'attraversamento di pubblica utilità, non è dovuto ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Regolamento 60/R/2016;
5. DI DARE ATTO che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto;
6. DI DARE ATTO che il provvedimento concessorio è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. DI NOTIFICARE il presente atto tramite pec al soggetto richiedente ed al Consorzio di Bonifica 1 TN;
8. DI DARE ATTO, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8658 - Data adozione: 29/04/2025

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Pietrasanta (LU), uso civile, Pratica Sidit n° 51/2025.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010024

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del Piano di tutela delle acque”;
- L.R. 9 marzo 2006, n° 8 e relativo Regolamento di attuazione D.P.G.R. 26/02/2010, n° 23/R;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla L.R. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. n° 51/R/2015”.

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 423006 del 29/07/2024, intesa ad ottenere la concessione per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature e locali, abbattimento polvere) per un volume annuo pari a 2.900,0 mc, mediante n° 3 pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU), su arenile demaniale in concessione contraddistinto al Catasto dei terreni del Comune di Pietrasanta (LU) al foglio 45 mappali 111-920 Pratica Sidit n° 51/2025.

Vista la nota di indizione prot. n° 0040271 del 27/01/2025, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di concessione per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Pietrasanta (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 29/01/2025 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che la L.R. n° 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- c) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD n° 1775/1933;
 - Comune di Pietrasanta (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno dell’intrusione salina;
- d) che il giorno 27/04/2025 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti:

- Parere Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale prot. n° 0056165 del 29/01/2025: si esprime parere favorevole al rilascio della concessione per gli usi previsti di pulizia delle superfici interne ed esterne- attrezzature- abbattimento polveri (1.100 mc) – annaffiamento delle piante e delle aree a verde dello stabilimento (1.800 mc). Il prelievo da ognuno dei n° 03 pozzi dovrà essere misurato e potrà essere interessato da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano.

- Contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza.

- Parere Comune di Pietrasanta prot. n° 0066529 del 31/01/2025: parere favorevole nei soli riguardi della conformità agli strumenti urbanistici relativamente al fenomeno dell'intrusione salina, fatti salvi eventuali diritti di terzi e l'osservanza di altre eventuali disposizioni di legge vigenti, e nei limiti di validità della concessione demaniale del soggetto richiedente.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art.14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 423006 del 29/07/2024, intesa ad ottenere la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature e locali, abbattimento polvere) per un volume annuo pari a 2.900,0 mc, mediante n° 3 pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU), su arenile demaniale in concessione contraddistinto al Catasto dei terreni del Comune di Pietrasanta (LU) al foglio 45 mappali 111-920 Pratica Sidit n°51/2025, con le seguenti prescrizioni:
 - usi specifici concessi: irrigazione aree a verde (1.800 mc), lavaggio attrezzature e locali, abbattimento polvere (1.100 mc);
 - qualora il concessionario, una volta ottenuta la concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica, intenda utilizzare l'acqua del pozzo anche per il consumo umano, dovrà preventivamente ottenere il giudizio di idoneità a tale uso da parte dell'Azienda ASL Toscana Nord Ovest, che è la sola autorità competente a ricevere l'eventuale domanda di giudizio di idoneità dell'acqua all'uso umano;
 - il prelievo da ognuno dei n° 03 pozzi dovrà essere misurato e potrà essere interessato da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano;
 - nell'uso non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel

procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;

4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, Legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1 DATI IDENTIFICATIVI
5fe4f5b0c3209896f3cad775e281267f7a657aa5406fa9230b82a57b24ab897e

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Giovanni MASSINI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 184 del 15-04-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8662 - Data adozione: 29/04/2025

Oggetto: R.D. 1775/1933 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Concessione di derivazione di acqua pubblica tramite un pozzo ubicato nel Comune di Pratovecchio Stia (AR), Località Podere Machiusa. Approvazione del disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 175/2025-98/2025 (Codice locale n. ACS2025_00003).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010124

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 12/01/2025 al numero protocollo 0012996, l'impresa agricola richiedente, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha presentato richiesta di autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo da realizzare nel Comune di Pratovecchio Stia (AR), Località Podere Machiusa, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 39, particella n. 58, ad uso agricolo;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 4697 del 07/03/2025 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933, la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori acquisita dalla Regione Toscana con prot. 236071 del 08/04/2025;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,029 l/s, per un fabbisogno di 900 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE l'impresa richiedente ha versato in data 17/04/2025 la somma di € 86,09 (*euro ottantasei virgola zero nove centesimi*) tramite versamento pagoPA con Id Debito n. CAA0000790 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il legale rappresentante dell'impresa richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, all'impresa agricola richiedente, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 39, particella n. 58, in Comune di Pratovecchio Stia (AR), Località Podere Machiusa, per uso agricolo, per una portata media di 0,029 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 86,09 (*euro ottantasei virgola zero nove centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pratovecchio Stia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

418e942890fe2be94e01ce0c3bf57ea1c58dfe444efd5db5a4a9292a0e328590

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8664 - Data adozione: 29/04/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.37/1994, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 5006, SIDIT n.193/2025. Concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, che verrà occupata da uno scarico well-point con recapito finale nel corpo idrico privo di denominazione identificato con il codice TN32144, nel Comune di Forte dei Marmi (LU).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010009

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTO la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA l’istanza di concessione idraulica inviata dal tecnico, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Toscana al n. 1219, per conto del soggetto, di seguito denominato “concessionario”, identificato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 660041 il 19/12/2024, alla quale è stata allegata la relazione idrogeologica e la planimetria dell’impianto su mappa catastale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato:

-€75,00 di oneri istruttori in data 17/12/2024, mediante bonifico;

-€16,00 di imposta di bollo per l’istanza, con marca da bollo che riporta l’ identificativo n.01240351030344 e la data del 17/12/2024;

-€16,00 di imposta di bollo per il presente atto con marca da bollo che riporta l’ identificativo n.01240424494649 e la data del 17/04/2025;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere in concessione una porzione di area, appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico, identificata catastalmente al foglio 9 in prossimità del mappale 1084, che verrà occupata da uno scarico temporaneo well point, alle coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): X

(est) = 1595755,22 – Y (nord) = 4867332,67, con recapito finale nel corpo idrico privo di denominazione identificato con il codice TN32144, finalizzato alla realizzazione di una piscina a corredo di un fabbricato residenziale ubicato nel Comune di Forte dei Marmi (LU);

PRESO ATTO che la tubazione, del diametro di cm 75, sarà posizionata a raso della sponda sulla quale sarà installato, a protezione, un telone in plastica picchettato;

CONSIDERATO che l'intervento rientra tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3, comma 2 della L.R. 41/2018;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto della porzione dell'area del Demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la concessione della porzione di area demaniale può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del D.P.G.R. 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione tecnica che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative dell'opera, con evidenziata la porzione di area demaniale impegnata e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento (pratica n.5006, SIDIT n.193/2025);

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 12 mesi la durata della concessione, a decorrere dalla data del presente atto, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che la concessione e l'autorizzazione idraulica sono condizionate al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; è fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene del TN32144 ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona V Versilia (zona di allerta di riferimento per il Comune di Forte dei Marmi, come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- eventuali autorizzazioni per il taglio di alberature dovranno essere ottenute a cura del richiedente;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive dell'alveo che sulle viabilità di accesso;
- eventuali adempimenti, nulla-osta, permessi ed autorizzazioni di carattere edilizio, ambientale, paesaggistico o comunque non afferenti alla normativa sulle acque pubbliche, qualora necessari per l'effettuazione dell'attività di progetto, sono a carico del richiedente;
- è vietato il transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- i lavori dovranno essere realizzati così come descritti in relazione e rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione di cui al presente atto, riguarda esclusivamente la realizzazione dello scarico per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nella relazione tecnica presentata, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 6 mesi e terminare entro 12 mesi, a decorrere dalla data del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso; nel caso in cui l'opera non fosse ancora terminata entro tale scadenza, l'autorizzazione dovrà essere considerata automaticamente decaduta, senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto, ha validità di 12 mesi, a decorrere dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio, con un anticipo di almeno 5 giorni e di fine lavori entro 15 giorni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il richiedente, ai fini dell'esecuzione dell'opera, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

- con il presente decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento; il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione, la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia della porzione dell'area demaniale in concessione, oltretutto dell'opera realizzata, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo del manufatto, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all'opera oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione della porzione di area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a ripristinare, a proprie spese, i luoghi, alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari e nel presente atto;
- mancata realizzazione dei lavori nei tempi stabiliti nel presente atto
- violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi
- esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per l'opera realizzata e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio della porzione di area e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RISCONTRATO che il richiedente, in data 16.04.21025, ha ottemperato al pagamento dei seguenti importi :

- € 113,12 di canone concessorio, mediante bonifico
- € 56,56 di imposta regionale sul canone di concessione, mediante bonifico;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare al soggetto identificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, identificata catastalmente al foglio 9 in prossimità del mappale 1084, che verrà occupata da uno scarico temporaneo well point, alle coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): X (est) = 1595755,22 – Y (nord) = 4867332,67, con recapito finale nel corpo idrico privo di denominazione identificato con il codice TN32144, finalizzato alla realizzazione di una piscina a corredo di un fabbricato residenziale ubicato nel Comune di Forte dei Marmi (LU);
2. che la concessione, della suddetta porzione di area, avrà la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
3. di rilasciare l'autorizzazione idraulica per eseguire i lavori necessari, meglio descritti nella relazione tecnica allegata all'istanza (pratica idraulica n. 5006, SIDIT n.193/2025), alla realizzazione dello scarico dell'impianto di well-point, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904;
4. che i lavori dovranno iniziare entro 6 mesi e terminare entro 12 mesi, a decorrere dalla data del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso; nel caso in cui l'opera non fosse ancora terminata entro tale scadenza, l'autorizzazione dovrà essere considerata automaticamente decaduta, senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
5. che l'autorizzazione idraulica, di cui al presente atto, ha validità di 12 mesi, a decorrere dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
6. che la concessione e l'autorizzazione idraulica sono condizionate al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
7. che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
9. di notificare, tramite pec, il presente atto al soggetto richiedente e al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord;
10. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

dati identificativi del richiedente

91ca45016130d7252320cc1d0a5aaf3dce6bd5798bc42c9ce00da3891cdbdef6

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Giovanni MASSINI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 184 del 15-04-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8666 - Data adozione: 29/04/2025

Oggetto: r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 7310/2024-5265/2024. Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, Località IL FOSSATO.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010088

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 03/07/2024 al numero protocollo 0375595 il richiedente MARYAMADO S.R.L. - SOC. AGR., con sede legale in VIA DI LUCIGNANO, San Casciano in Val di Pesa, C.F. 06852030482, ha fatto richiesta di Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, Località IL FOSSATO, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 48, particella n. 68, ad uso AGRICOLO;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 22100 del 03/10/2024 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori acquisita dalla Regione Toscana con prot. n. 213171 del 31/03/2025;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,75 l/s, per un fabbisogno di 23.736 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 17/04/2025, tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, la somma di € 122,86 (*euro centoventidue virgola ottantasei centesimi*) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente MARYAMADO S.R.L. - SOC. AGR., con sede legale in VIA DI LUCIGNANO, San Casciano in Val di Pesa, C.F. 06852030482, la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 48, particella n. 68, in Comune di San Casciano in Val di Pesa, Località IL FOSSATO, per uso AGRICOLO, per una portata media di 0,75 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 122,86 (*euro centoventidue virgola ottantasei centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di San Casciano in Val di Pesa;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

e7e86da05bfe5c082320cec4a665128a2ef927d987c03e71e781b94bfb9fef40

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Giovanni MASSINI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 184 del 15-04-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8689 - Data adozione: 29/04/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Fornace della Spina (AV9975), in loc. Certignano del Comune di Castelfranco Piandiscò e Piantravigne in Comune di Terranuova Bracciolini per l'esecuzione di nuova condotta idrica in attraversamento. Pratica SiDIT 1018/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010100

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1018/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0166014 del 12-03-2025 presentata da Publiacqua SPA, c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/c e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica descrittiva con documentazione fotografica, corografia 1:5000, pianta 1:1000 stato attuale e di progetto, sezioni e particolari costruttivi;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro della Fornace della Spina (AV9975), loc. Certignano in Comune di Castelfranco Piandiscò e loc. Piantravigne in Comune di Terranova Bracciolini, per l'esecuzione di nuova condotta idrica in attraversamento, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i. e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1908/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza

senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è obbligato ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01240739212986 del 21/01/2025;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 271,49 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 203,62 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a nove/dodicesimi del canone annuale di € 271,49 riferito al 2025 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 101,81 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di rilasciare la concessione a Publiacqua SPA, c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/c per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Fornace della Spina (AV9975), loc. Certignano in Comune di Castelfranco Piandiscò, e Piantravigne in Comune di Terranova Bracciolini per nuova condotta idrica in attraversamento;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 271,49, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di notificare il presente atto per via telematica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE****Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8700 - Data adozione: 29/04/2025

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - D.P.G.R. n. 60/R/2016 - Pratica Sidit n. 7741/2024 proced. 1937/2025 - Procedimento di subentro ex art 36 del regolamento 60/R/2016 nella titolarità della concessione con contestuale autorizzazione, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 3049 del 17.02.2025, per la realizzazione di elettrodotto interrato che occupa il demanio idrico con n. 2 attraversamenti in subalveo dei corsi d'acqua Fossa Nuova (5) BV10734 e BV10458-tratto tombato, per la connessione di impianto fotovoltaico alla rete elettrica, nel Comune di Ponsacco (PI). Richiedente: E-Distribuzione s.p.a.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009992

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, e sue modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il reticolo idrografico e il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni ivi stabilite, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” che, sostituendo l'allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 7 agosto 2017 con il proprio allegato A, stabilisce i canoni di concessione a partire dall'annualità 2023, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n.1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la L.R. n. 2 del 30/12/1971 “istituzione dei tributi propri della Regione” e ss.mm.ii., che ai sensi della L. n. 281/1970 istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile e che all'art 2 stabilisce che il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012;

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 3049 del 17.02.2025 la Regione Toscana ha rilasciato alla società SPD Perignano S.r.l., Cod.Fisc. 07387400489, con sede legale in Piazzale Donatello, n. 4, Firenze (FI) una concessione con contestuale autorizzazione per l'utilizzo del demanio idrico per n. 2 attraversamenti in subalveo dei corsi d'acqua Fossa Nuova (5) BV10734 e BV10458-tratto tombato con elettrodotto realizzato per la connessione di impianto fotovoltaico alla rete elettrica; il D.D. 3049/2025 autorizza anche il tratto di tracciato dell'elettrodotto che interessa la fascia di rispetto tra m 4 e m 10 dal piede esterno dell'argine del Fiume Cascina BV10709 e BV10660, lungo la Provinciale n. 13; le opere di connessione ricadono nel Comune di Ponsacco (PI); (pratica sidit n. 7741/2024 proced. 10674/2024);

DATO ATTO che con istanza protocollo n. 114932 del 18/02/2025 la società E-Distribuzione S.p.A., C.F.: 05779711000, con sede in via Cimarosa, 4 Roma (RM), ha presentato domanda di subentro nella titolarità della concessione di cui al punto precedente, in quanto l'infrastruttura elettrica di cui trattasi, che interferisce con il demanio idrico, sarà realizzata e sarà di proprietà del gestore della rete, ovvero della richiedente E-Distribuzione, come previsto dalla Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 99/08, allegato A, e come da dichiarazione di E- Distribuzione del 01/04/2025;

CONSIDERATO che la domanda di subentro è stata acquisita agli atti regionali e catalogata nell'archivio informatizzato Sidit con n. 7741/2024 – Proc. n. 1937/2025;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Titolare di posizione di Elevata Qualificazione “Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore”;

DATO ATTO che è competente ad emanare il provvedimento finale di questo procedimento il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del regolamento 60/R/2016, è ammissibile il subentro e che il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del concessionario a cui subentra;

ACCERTATO l'assolvimento da parte del concessionario cedente di tutti gli adempimenti indicati all'art. 36 comma 6, come da documentazione agli atti;

CONSIDERATO che si tratta di una concessione in assegnazione diretta di cui all'art. 13 comma 1 lettera c) del regolamento 60/R/2016, ai sensi dell'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento si valuta di poter procedere al rilascio della concessione senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli allegati alla pratica sidit n. 7741/2024 proced. 10674/2024;

DATO ATTO che nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- nell'attraversamento in subalveo, mediante T.O.C., in sede viabile, l'estradosso superiore del cavi-dotto dovrà essere posizionato ad una profondità di almeno m 1,50 rispetto all'estradosso inferiore del manufatto esistente del corso d'acqua tombato;
- nell'attraversamento in subalveo, con utilizzo della tecnologia T.O.C, in sede viabile, il pozzo di lancio o tombino di ispezione, dovrà essere posizionato alla maggiore distanza possibile dall'estradosso del manufatto esistente del corso d'acqua tombato, e comunque a distanza non inferiore di m 4 dall'estradosso di detto manufatto del corso d'acqua tombato;
- nella realizzazione del tracciato interrato, mediante T.O.C., in sede viabile, posto nella fascia di rispetto di m 10 dal piede esterno dell'argine, detto tracciato dovrà avvenire sul lato della viabilità opposto al corso d'acqua, alla maggiore distanza possibile dal piede esterno dell'argine, e comunque a distanza non inferiore di m 4 da detto piede esterno dell'argine; eventuali pozzetti di ispezione dovranno essere posti a distanza maggiore di m 10 dal medesimo piede;
- le opere di cui trattasi dovranno comunque eseguirsi secondo le prescrizioni formulate dall'Ente gestore del tratto di viabilità interessato dai lavori;
- eventuale materiale caduto in alveo e derivante dalle lavorazioni dovrà essere prontamente rimosso;
- nessun residuo delle lavorazioni dovrà occupare, nemmeno provvisoriamente, l'alveo, il fondo e sponde, del canale;
- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sui corsi d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, od altro, da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua, preventivamente condividendo con l'Ufficio le indicazioni relative alla sicurezza;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del Richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto del corso d'acqua interessati dai lavori;
- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito web del CFR (Centro Funzionale Regionale) della Regione Toscana, oppure al sito web del Consorzio LaMMA (Laboratorio Monitoraggio Modellistica Ambientale), ed in caso di previsioni meteorologiche avverse il soggetto autorizzato dovrà costantemente vigilare e presidiare il cantiere adottando tempestive misure e procedure d'intervento;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;
- qualsiasi danneggiamento o aggravio manutentivo delle aree poste a monte o valle imputabili alla presenza e/o realizzazione dei lavori in argomento, sono da ritenersi a carico del Concessionario stesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini e sponde imbibite;
- i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative; anche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro; le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e alle prescrizioni citate; se in sede di esecuzione dei lavori venissero apportate lievi modifiche che non ne variano la sostanza il Concessionario alla fine dell'intervento deve presentare alla Concedente una tavola "As Build", con le opere effettivamente eseguite, e dovrà essere prodotta documentazione fotografica dei luoghi;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione e l'autorizzazione di cui al presente atto riguardano esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in argomento ha validità di 3 (tre) anni dalla data di rilascio del presente atto; tale atto potrà essere prorogato e/o rinnovato per giustificati motivi a richiesta del soggetto interessato, previa constatazione dei lavori eseguiti da parte di questa Amministrazione, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente Decreto pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione degli interventi di cui sopra. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte di questo Ufficio;

- il Richiedente dovrà comunicare a questo Settore ed al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione ed al Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il Richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi e il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il Richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui

essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto di seguito elencato;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area mantenendola in buon stato provvedendo a proprie spese alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

Il Concessionario inoltre:

1. rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalla presente concessione;

2. è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

3. è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

4. in caso di danni dovuti ad eventi di piena, cedimenti o infiltrazioni, non avrà niente a pretendere restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;

5. è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

DURATA DELLA CONCESSIONE

la concessione demaniale mantiene la scadenza originaria del 16.02.2034 e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DECADENZA - REVOCA - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale delle opere;
- c) esecuzione di lavori e/o opere non autorizzate; utilizzo delle opere in difformità da quanto autorizzato;
- d) mancato pagamento di due annualità del canone;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio e ripristino dei luoghi;

- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato, o per sopravvenute o mutate esigenze di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza;

- con la revoca parziale della concessione il Concessionario ha la possibilità di continuare il rapporto;

- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;
- alla cessazione della Concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati nel provvedimento di concessione;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, la Concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE – IMPOSTA - CAUZIONE

- il Concessionario è obbligato al pagamento del canone di concessione annuale determinato con riferimento al punto 11 "attraversamenti sotterranei.." dell'Alleg. A alla D.G.R.T. n. 1555/2022 per il 2024 rivalutato ai sensi della D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024 e pari a € 678,72 (seicentosettantotto/72);
- ai sensi dell'art. 28 comma 7 del Regolamento per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;
- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione e in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata richiesta la rinuncia (art 28 comma 8 del Regolamento);
- il Concessionario si impegna a corrispondere per tutta la durata della concessione l'imposta annuale regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato, istituita dalla L.R. del 30 dicembre 1971 n.2, commisurata al cinquanta per cento del canone di concessione; in attuazione di quanto previsto dall'art.2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;
- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce un deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone e del rimborso delle spese eventualmente anticipate, mediante il versamento di una somma corrispondente ad una annualità del canone che per il 2025, nelle more della sua determinazione, viene parametrato al canone 2024 pari a euro 678,72 (seicentosettantotto/72) da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;
- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;
- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

SANZIONI

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R.T. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 1 della L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R.T. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 2 della L.R.T. n. 70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI

- per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si applicano le disposizioni, di legge e di regolamento, statali/regionali vigenti in materia ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

- la definizione di eventuali controversie tra le parti derivanti o connesse al presente atto è demandata in via esclusiva al competente foro di Firenze;

- l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il canone per l'annualità 2025, nelle more della sua determinazione, viene parametrato al canone 2024 ed è stato pagato dal precedente concessionario in ragione di ratei mensili pari a 11/12 corrispondenti all'importo di Euro 622,16 (seicentoventidue/16), a titolo di acconto;

DATO ATTO che il richiedente ha effettuato i seguenti pagamenti chiesti con nota del 16/04/2025 protocollo n. 254154:

- euro 311,08 (trecentoundici/08) a titolo di imposta sulle concessioni demaniali anno 2025 in data 24/04/2025 mediante l'applicativo Sidit;

- assolvimento dell'imposta di bollo virtuale di euro 16,00 per il rilascio del presente decreto, in data 24/04/2025 mediante l'applicativo Sidit;

CONSIDERATO che a titolo di cauzione è stato trattenuto l'importo pari a euro 678,72 (seicentosettantotto/72) versato, mediante bonifico del 05/02/2025, dalla società cedente Spd Perignano srl, che ha riconosciuto il deposito cauzionale versato a favore della società subentrante, come da dichiarazione acquisita tramite l'applicativo Sidit-fe con prot. 272470 del 24/04/2025;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016;

DECRETA

1. di approvare il subentro di E-Distribuzione S.p.A., C.F.: 05779711000, con sede legale in via Ombrone, 2 Roma (RM), in quanto gestore della rete, nella titolarità della concessione per l'utilizzo del demanio idrico, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 3049 del 17.02.2025, per n. 2 attraversamenti in subalveo dei corsi d'acqua Fossa Nuova (5) BV10734 e BV10458-tratto tombato con linea MT per connessione di impianto fotovoltaico alla rete elettrica, le cui opere di connessione ricadono nel Comune di Ponsacco (PI);

2. di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. n. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. n. 523/1904 l'esecuzione delle opere di attraversamento in subalveo dei corsi d'acqua Fossa Nuova (5) BV10734 e BV10458-tratto tombato con linea MT, e il tratto di tracciato dell'elettrodotto che interessa la fascia di rispetto tra m 4 e m 10 dal piede esterno dell'argine del Fiume Cascina BV10709 e BV10660, lungo la Provinciale n. 13, così come descritte e rappresentate negli elaborati allegati alla domanda originaria di concessione risultante agli atti dell'ufficio, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di stabilire che la presente concessione mantiene la scadenza originaria del 16.02.2034 di cui al Decreto Dirigenziale n. 3049 del 17.02.2025;

4. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa, con l'obbligo per il concessionario di osservarne ogni condizione e vincolo e che nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente;

5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente settore regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R.

8. di trasmettere il presente atto al Richiedente, al Comune interessato ed al Consorzio 4 Basso Valdarno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8720 - Data adozione: 24/04/2025

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - D.P.G.R. n. 60/R/2016 - Pratica Sidit n. 684/2023 - Procedimento di subentro ex art 36 del Regolamento 60/R/2016 nella titolarità della concessione, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 9443 del 10.06.2019, per l'utilizzo di area del demanio idrico corrispondente a porzione del soprassuolo dell'ex alveo del Rio Delle Prata, nel Comune di Pontedera (PI). Richiedente: Effeci Costruzioni srl.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009760

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, e sue modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il reticolo idrografico e il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni ivi stabilite, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” che, sostituendo l'allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 7 agosto 2017 con il proprio allegato A, stabilisce i canoni di concessione a partire dall'annualità 2023, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n.1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la L.R. n. 2 del 30/12/1971 “istituzione dei tributi propri della Regione” e ss.mm.ii., che ai sensi della L. n. 281/1970 istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile e che all'art 2 stabilisce che il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012;

PREMESSO che con decreto dirigenziale n. 9443 del 10.06.2019 la Regione Toscana ha rilasciato fino al 09.06.2028 una concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo di un'area di demanio idrico corrispondente ad una porzione di soprassuolo pari a mq 24,80 dell'ex alveo del Rio delle Prata, non incluso tra i corsi d'acqua censiti secondo la L.R. 79/2012 ma afferente il demanio idrico, in via E. De Nicola nel comune di Pontedera (PI), al fine di consentire l'accesso carrabile e pedonale alla proprietà del concessionario – pratica sidit 1967/2019;

DATO ATTO che con istanza protocollo n. 0031594 in data 26.01.2021, la Effeci Costruzioni srl, c.f. 01792930503, con sede in Cascina (PI), via Curtatone 54, ha presentato domanda di subentro nella titolarità della concessione di cui al punto precedente, a seguito dell'acquisto della proprietà dell'immobile, servito dall'area demaniale di cui trattasi, con atto di compravendita del 11.07.2019 conservato agli atti - pratica sidit n. 684/2023;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Titolare di posizione di Elevata Qualificazione “Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore”;

DATO ATTO che è competente ad emanare il provvedimento finale di questo procedimento il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del regolamento 60/R/2016, è ammissibile il subentro e che il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del concessionario a cui subentra;

ACCERTATO l'assolvimento da parte del concessionario cedente di tutti gli adempimenti indicati all'art. 36 comma 6, come da documentazione agli atti;

CONSIDERATO che si tratta di una concessione in assegnazione diretta di cui all'art. 13 comma 1 lettera b) del regolamento 60/R/2016, ai sensi dell'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento si valuta di poter procedere al subentro senza sottoscrizione di un nuovo disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RITENUTO di confermare la scadenza della concessione al 09.06.2028, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dall'art. 13 comma1 lett. a), b), c) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'utilizzo dell'area demaniale come indicata in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nella documentazione agli atti od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto di seguito elencato;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area mantenendola in buon stato provvedendo a proprie spese alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

Il Concessionario inoltre:

1. rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalla presente concessione;
2. è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
3. è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
4. in caso di danni dovuti ad eventi di piena, cedimenti o infiltrazioni, non avrà niente a pretendere restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
5. è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

DURATA DELLA CONCESSIONE

la concessione demaniale mantiene la scadenza originaria del 09.06.2028 e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DECADENZA - REVOCA - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale delle opere;
- c) esecuzione di lavori e/o opere non autorizzate; utilizzo delle opere in difformità da quanto autorizzato;
- d) mancato pagamento di due annualità del canone;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio e ripristino dei luoghi;

- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato, o per sopravvenute o mutate esigenze di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza;

- con la revoca parziale della concessione il Concessionario ha la possibilità di continuare il rapporto;
- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;
- alla cessazione della Concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati nel provvedimento di concessione;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, la Concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE – IMPOSTA - CAUZIONE

- il Concessionario è obbligato al pagamento del canone di concessione annuale determinato con riferimento al punto 3.2 “coperture uso commerciale/turistico/industr.” dell'Alleg. A alla D.G.R.T. n. 888/2017 per gli anni 2021 e 2022 e dell'Alleg. A alla D.G.R.T. n. 1555/2022 a partire dall'anno 2023;
- ai sensi dell'art. 28 comma 7 del Regolamento per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;
- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione e in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata richiesta la rinuncia (art 28 comma 8 del Regolamento);
- il Concessionario si impegna a corrispondere per tutta la durata della concessione l'imposta annuale regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato, istituita dalla L.R. del 30 dicembre 1971 n.2, commisurata al cinquanta per cento del canone di concessione; in attuazione di quanto previsto dall'art.2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;
- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce un deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone e del rimborso delle spese eventualmente anticipate, mediante il versamento di una somma corrispondente ad una annualità del canone che per il 2025, nelle more della sua determinazione, viene parametrato al canone 2024 pari a euro 339,36, da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;
- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;
- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R.T. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 1 della L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R.T. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 2 della L.R.T. n. 70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI

- per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si applicano le disposizioni, di legge e di regolamento, statali/regionali vigenti in materia ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

- la definizione di eventuali controversie tra le parti derivanti o connesse al presente atto è demandata in via esclusiva al competente foro di Firenze;

- l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare i seguenti pagamenti, chiesti con nota del 02/04/2025 protocollo n. 219236, propedeutici al rilascio della concessione:

- euro 1.296,66 a titolo di canone per gli anni dal 2021 al 2024 mediante bonifico bancario del 03/04/2025;

- euro 648,33 a titolo di imposta per gli anni dal 2021 al 2024 mediante bonifico bancario del 03/04/2025;

- euro 339,36 a titolo di deposito cauzionale mediante bonifico bancario sul c/c postale codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018, in data 03/04/2025;

- assolvimento dell'imposta di bollo virtuale di € 16,00 per il rilascio del presente decreto, in data 16/04/2025 mediante mod. F23;

DATO ATTO che il canone per l'annualità 2025 e la relativa imposta saranno oggetto di riscossione da parte del settore competente secondo il calendario regionale dei pagamenti;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016;

DECRETA

1. di approvare il subentro della società Effeci Costruzioni srl, c.f. 01792930503, con sede in Cascina (PI) in via Curtatone 54, nella titolarità della concessione rilasciata con decreto dirigenziale n. 9443 del 10.06.2019 e avente ad oggetto l'utilizzo dell'area di demanio idrico corrispondente a una porzione di soprassuolo pari a mq 24,80 dell'ex alveo del Rio Delle Prata, non incluso tra i corsi d'acqua censiti secondo la L.R. 79/2012 ma afferente il demanio idrico, nel Comune di Pontedera

per l'accesso carrabile e pedonale ad un immobile, la cui proprietà è stata trasferita dal precedente concessionario alla società subentrante;

2. di stabilire che la presente concessione mantiene la scadenza originaria del 09.06.2028 di cui al decreto dirigenziale Regione Toscana n. 9443 del 10.06.2019;

3. di disporre che l'utilizzo dell'area sia sottoposto alle prescrizioni individuate in premessa, con l'obbligo per il concessionario di osservarne ogni condizione e vincolo e che nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente;

4. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

5. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente settore regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8729 - Data adozione: 29/04/2025

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 84864/2020. Procedimento 1958/2025. Procedimento di rinnovo della concessione ex art. 25 del D.P.G.R.60/R/2016 s.m.i. per l'utilizzo ad uso residenziale di una passerella pedonale sul ramo dismesso del Fosso Serezza (2) nel Comune di Vicopisano (PI). Richiedente Montecalvoli società cooperativa

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009208

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e semi-naturali della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla L.R. 23 gennaio 1998 n.7 - Modifiche alla L.R. 11 aprile 1995, n.49”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTI il reticolo idrografico e il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norma in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitanti costieri)”;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28-10-2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis L.R. 80/2015-art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R. 293/2015”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 4893 del 15/10/2013 della Provincia di Pisa è stata rilasciata alla società cooperativa edilizia di abitazione Montecalvoli a.r.l., con sede legale nel Comune di Santa Maria a Monte (PI) in via Pesco 283 C.F. 81000070508 e P.IVA 00445660509, la concessione per l’utilizzo ad uso residenziale di una passerella pedonale sul ramo dismesso del Fosso Serezza (2) nel Comune di Vicopisano (PI);

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione presentata dalla società Montecalvoli a.r.l., acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con Prot. 155676 del 07/03/2025, Pratica Sidit n. 84864/2020, Procedimento 1958/2025, costituita dai seguenti elaborati:

- documentazione concessione della Provincia di Pisa;
- mappa catastale;
- visura catastale;
- relazione con richiesta di rinnovo;
- documentazione fotografica;
- relazione idraulica;

DATO ATTO che nell'istanza si chiede la concessione per l'utilizzo ad uso residenziale di una passerella pedonale sul ramo dismesso del Fosso Serezza (2) nel Comune di Vicopisano (PI);

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l'occupazione di aree demaniali per le quali è necessario, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento in attuazione dell'art.5 della L.R. 80/2015, il rilascio di un unico decreto di concessione;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità di cui all' art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'occupazione in argomento, ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la presente concessione è rilasciata senza il disciplinare, e pertanto il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, da qui Concedente, ed il richiedente Società Gestioni Generali, da qui Concessionario;

CONSIDERATO che:

- la verifica di compatibilità idraulica ha avuto esito positivo, con prescrizioni;
- l'occupazione richiesta presenta i requisiti per essere autorizzata e concessionata con le prescrizioni di seguito riportate;

DATO ATTO che, nell'occupazione e nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- il concessionario è tenuto a custodire e mantenere in buon stato quanto realizzato affinché il suo deterioramento non causi danneggiamento alle opere di difesa (argine);
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al personale del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica, od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- il Concessionario non ha diritto ad avanzare alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento di sorta o proroga della data di scadenza della concessione, sia nei confronti l'amministrazione concedente, sia verso le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel sistema di allerta o di tutela del superiore interesse pubblico, quando, per effetto della piena, l'area e i manufatti siano stati danneggiati;

- ogni eventuale danno prodotto all'argine, alla sponda, ed alle pertinenze idrauliche verrà sanzionato e il richiedente autorizzato sarà chiamato al ripristino dei danni;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'uso del suolo demaniale indicato in premessa, per cui ogni variazione od ogni attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il soggetto autorizzato dovrà contattare preventivamente il dipendente regionale addetto alla vigilanza idraulica o il sostituto, al fine di concordare le modalità di accesso all'area e ogni altro aspetto connesso alle prescrizioni contenute nel presente atto;

Il Soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalla presente concessione;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n.523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- è obbligato a custodire l'atto concessorio in argomento al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

DATO ATTO che la Concessione è regolata secondo i diritti ed obblighi delle parti stabilite nel Regolamento in materia, nel suo testo vigente, approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 s.m.i. in parte richiamati nei seguenti paragrafi;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario è tenuto a:

- munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività;
- assumere, a proprie spese, la custodia dell'area data in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e di manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della concedente, per garantire il buon regime delle acque e l'officiosità idraulica delle opere interessate;
- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata

custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area oggetto di concessione;

- è obbligato al ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati quando, per cessazione, decorrenza del termine di durata della concessione, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente. Qualora il Concessionario non vi ottemperasse, si procederà d'ufficio all'esecuzione in suo danno, salvo che, su istanza di questi, la Concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza per Lei oneri ulteriori;

CAUZIONE

- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per le opere mediante il versamento della somma corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n.1555 del 27/12/2022;

- la cauzione versata alla Provincia di Pisa di € 164,00 (euro centosessantaquattro/00) dovrà essere integrata con la somma di € 175,36 (euro centosettantacinque/36) per adeguamento agli importi della delibera n. 1555 del 27/12/2022;

- La somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

CANONE:

- il Concessionario è obbligato al pagamento del Canone di Concessione che è stato determinato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 Allegato A punto 11, aggiornato al tasso di inflazione programmata con delibera n. 1237 del 04/11/2024;

- il suo importo che ammonta ad euro € 339,36 (trecentotrentanove/36), è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2025;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- l'area oggetto di concessione è disponibile per il suo utilizzo a partire dalla data del presente atto per la durata di 9 (nove) anni;

DECADENZA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;

- b) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- c) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- d) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;
- e) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti nel presente decreto di concessione;
- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque la Concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per le opere eseguite, sia per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio ed al ripristino dell'area;

REVOCA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;
- con la revoca parziale della concessione il Concessionario ha la possibilità di continuare il rapporto;
- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI:

- per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si applicano le disposizioni, di legge e di regolamento, statali/regionali vigenti in materia;
- la definizione di eventuali controversie tra le parti derivante o connessa al presente atto è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze;

CONSIDERATO che il rilascio della presente concessione è regolamentata dalle norme dettate dalla L.R. 80 del 2015, dal D.P.G.R. 60/R/2016 e dal D.P.G.R. 42/R/2018 in materia di polizia idraulica;

VISTO che con nota n. prot. 233488 del 08/04/2025 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 175,36 (euro centosettantacinque/36) a titolo di integrazione alla cauzione per adeguamento agli importi della delibera n. 1555 del 27/12/2022;
- versamento di euro € 339,36 (trecentotrentanove/36), a titolo di canone parametrato a quello dovuto per l'anno 2025;
- pagamento del bollo virtuale di € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento pagato tramite il portale Sidit front end in data 11/04/2025;

CONSIDERATO che è stata trasmessa la documentazione attestante il versamento del canone anticipato, integrazione della cauzione e bollo virtuale;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente

provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

DECRETA

1. di rilasciare alla società cooperativa edilizia di abitazione Montecalvoli a.r.l., con sede legale nel Comune di Santa Maria a Monte (PI) in via Pesco 283 C.F. 81000070508 e P.IVA 00445660509, il rinnovo della concessione per l'utilizzo ad uso residenziale di una passerella pedonale sul ramo dismesso del Fosso Serezza (2) nel Comune di Vicopisano (PI) (Sidit n. 132/2025);
2. di disporre che l'occupazione demaniale dell'area sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
3. di disporre che la Concessione sia regolata secondo i diritti ed obblighi delle parti stabilite nel regolamento in materia, nel suo testo vigente, approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 s.m.i. e secondo quanto indicato in premessa ai punti: prescrizioni tecniche, prescrizioni generali, oneri ed obblighi del Concessionario, canone, durata, decadenza, revoca, rinvio a leggi e regolamenti;
4. di trasmettere il presente atto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 157 del 14-04-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8753 - Data adozione: 30/04/2025

Oggetto: T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Pratica SIDIT n. 3306/2022 Proc. 4767/2022. Concessione di derivazione di acqua da un pozzo in loc. Arnaione, frazione di Sticciano Scalo, nel Comune di Roccastrada (GR) per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010209

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla Legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la Legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- la Delibera n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;
- la Delibera n. 1208 del 23/10/2023 “Aggiornamento per l’annualità 2023 dei canoni di concessione per l’uso di acqua e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al "tasso di inflazione programmata (TIP)" del 4,3%”
- la L.R. 28/12/2023, n. 48 “Legge di stabilità per l’anno 2024”;
- la Delibera n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;
- la L.R. 24/12/2024, n. 58 “Legge di stabilità per l’anno 2025”;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 23/08/2022 prot. 0325735 dall’impresa individuale (come identificata nell’allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo per uso agricolo in loc. Arnaione, frazione di Sticciano Scalo, nel Comune di Roccastrada - Pratica SIDIT n. 3306/2022, proc. 4767/2022;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato in data 24/04/2025 dalla titolare dell’impresa individuale, allegato al presente atto sotto la lettera A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l'emungimento interessa un pozzo in loc. Arnaione, frazione di Sticciano Scalo, individuato catastalmente nel Comune di Roccastrada (GR) al Foglio 258 particella 33;
- il volume annuale è di 3.000 metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 0,45 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,095 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare all'impresa individuale (come identificata nell'allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo per uso agricolo nel Comune di Roccastrada (GR) in loc. Arnaione, frazione di Sticciano Scalo, su terreno contraddistinto al Catasto Terreni al Foglio 258 particella 33, Pratica SIDIT n. 3306/2022, proc. 4767/2022;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 0,45 litri al secondo e una portata media annua di 0,095 litri al secondo per un volume massimo di 3.000 metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dalla titolare dell'impresa individuale;

6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto all'impresa richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE FIRMATO

79bc0d8c2363a0328f58bf5f4319ce279540e449fb55199b102774258bba91a8

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**